

MARIANO WELBER

RIFLESSIONI IN MARGINE ALLO STUDIO DELLE CARTE DI REGOLA DEL TERRITORIO TRIDENTINO

ABSTRACT - The «carte di regola» of rural communities of the Trentino district can, and indeed must, be used as sources in historical studies of the area. In this article some methodological questions are introduced as necessary premises to the interpretation and evaluation of this type of documents. In particular, the premises to the study of «carte di regola» as sources in the history of the development of local power and as evidence of the nature and extension of centralized rule are discussed.

KEY WORDS - Trentino; rural communes; statutes.

RIASSUNTO - Le «carte di regola» delle comunità rurali tridentine possono e debbono essere utilizzate come fonti per la storia del territorio. Si propongono e si discutono alcune questioni di metodo, come premessa indispensabile alla valutazione ed all'interpretazione di questa categoria di documenti. In particolare si discutono le premesse per lo studio delle «carte di regola» come fonti per la storia delle periferie e come testimonianza della natura e dell'espansione del potere centrale.

PAROLE CHIAVE - Trentino; Comuni Rurali; Carte di Regola; Statuti.

PREMESSE

In questa controversa materia, segnata da una tradizione di edizioni e studio molto particolare, è lecito esprimere soltanto proposte; ed a questo solo fine sono raccolte qui alcune riflessioni, così come si sono stratificate, e senza pretesa di sistematicità: indicando dubbî e lacune, e dichiarando l'ipotesi di fondo come si articola allo stato attuale. Tra le tesi di quanti vedono nella regola di casa propria (sia questa la comunità di paese, di valle o di *Land*) la testimonianza genuina di una cultura irripetibile, e quelle di quanti vedono nel «tipo» della carta di regola una delle forme in cui si codifica il rapporto generale ed olimpico fra diritto e consuetudine entro il processo di costruzione dello Stato, si ritiene

opportuno inserire l'ipotesi che le carte tridentine note contengano le tracce sia dell'una che dell'altra tensione: che in esse si rifletta cioè - e da un particolare punto di vista - tutta la vicenda dell'organizzazione di un territorio. E l'ipotesi viene privata di fondamento solo se preliminarmente si assume che le carte di regola esprimano altrettante forme di opposizione globale o mirata a tutti i progetti accentratori - di diametro variabile - documentati dalla storiografia. Può inoltre essere rimossa o stravolta da chi preliminarmente assume che ciascun territorio (ed anche quello «tridentino»), abbia una intima vocazione all'identità, o che singoli e storici progetti di organizzazione e dominio siano migliori di altri, e possano quindi essere promossi al rango di obiettivi più desiderabili e di ipotesi storiografiche (come se un coacervo di territori fosse destinato a diventare contea, *Land*, principato, provincia autonoma ed altro). Può del pari essere stravolta e rimossa da chi preliminarmente assume che esista in tutte le vicende di organizzazione del territorio un qualsiasi rapporto paradigmatico fra centro e periferia: poiché le carte di regola (quelle tridentine almeno) appaiono invece come documento e monumento dello scontro fra uno o più «centri», che dichiarano in concorrenza prerogative e priorità, e «periferie» che oppongono privilegi ed esenzioni; «periferie», si noti, e non una indifferenziata «periferia» che, se si certificasse appiattita su una condizione giuridica e culturale comune, semplificherebbe di molto la questione.

E ciascuna redazione di ciascuna carta di regola è assunta in queste riflessioni come specchio (deformato e deformante) di una fase - condizionata dal passato ed assai meno preoccupata del futuro - della sfida cosciente, reale o ritualizzata, tra i poteri che si disputano la supremazia su un territorio; tenendo ben presente che la ricerca d'una giustificazione della pretesa supremazia genera via via sui due versanti della barricata, di fronte alle forme storiche del *processus iuris*, nuove forme di competenza e conoscenza, e poi documenti/monumenti ad esse ispirati che gradualmente respingono fra i corollari il problema fondamentale: «chi ha quale potere su che cosa?». Per questo sarebbero fuorvianti sia il tentativo di «classificare» le carte sulla base dell'articolazione apparente dei contenuti, che quello di «classificare» i contenuti - e cioè le competenze - sulla base della forma legale che le carte note oggi mostrano.

Sul tutto - ad esempio - si proclama, come recitano sempre più stancamente i preamboli alle carte, la necessità di governare l'esistente «per il buono e pacifico stato della comunità, sì per il povero che per il ricco»: ma intanto si riconoscono agli aspiranti egemoni prerogative sempre più sterili ma proprio per questo formali e quindi legittime, ed agli amministratori locali tutte e sole le competenze atte a gestire il vivere

quotidiano della comunità e ad «oliare» la macchina del nesso super-comunitario.

Le carte - quelle del territorio tridentino almeno - dovrebbero quindi essere lette secondo un modello strutturale, in cui hanno posto sia i rapporti sincronici (tra carte coeve di territorî contermini) che quelli diacronici (tra carte di stadî successivi della stessa realtà); ma non basta: lo schema strutturale deve essere riferito anche a fasi storicamente determinate della «gerarchia delle fonti del diritto» e della percezione del territorio entro una dottrina statutale in formazione.

Alla base, nel ruolo di filo rosso o di testimone e garante della «lunga durata», l'ipotesi di lettura che regge questi appunti propone il nòciolo del radicamento di un gruppo su un territorio, con tutte le sue contraddittorie evoluzioni: e ciò entro un processo che vede evolvere le carte da strumenti di difesa passiva contro i danneggiamenti fino a veri *corpora* dispositivi, mediando costantemente tra politica ed amministrazione. E soprattutto in considerazione di questo aspetto l'ipotesi chiede che le carte di regola (ri)prendano nel panorama dei documenti utili all'indagine storiografica il ruolo che interpretazioni parziali hanno di fatto rimosso, se non negato.

Come è noto, si definiscono globalmente e non molto esattamente «carte di regola» le raccolte di ordinamenti promosse dalle assemblee delle comunità rurali. Nel territorio tridentino il fenomeno si protrasse fin entro i primi anni del secolo XIX, nonostante i tanti sconvolgimenti politico-amministrativi. Le denominazioni delle raccolte che si trovano nei manoscritti sono molto varie: *statuti*, *poste*, *ordinamenti*, *regolame*, *capitoli*, oltre ai più consueti *carta* e *regola* ⁽¹⁾.

Non basta un semplice nome a definire il contenuto ed il valore giuridico di un documento, ed è quindi inutile pensare ad una classificazione delle carte di regola sulla base del «titolo» che loro assegna questo o quel testimone. Più che la classificazione, poi, importa il senso globale dei contenuti della singola carta, per quanto influiscono davvero sulla vita pratica della comunità locale e per quanto fanno tener testa - se questa è l'intenzione - a progetti accentratori. E se lo storico del diritto sa benissimo di trovarsi di fronte ad altrettanti termini tecnici che in un lessico astratto indicano oggetti di valore diverso, le comunità autrici dei testi hanno quasi sempre superato il problema, dando alle loro carte titoli ambigui e previdenti come: *Statuti ovvero ordini, cioè poste...*,

(1) Per una bibliografia generale cfr. M. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova 1988.

Capitoli, provvisori e rinnovazioni del regolamento..., ed altri anche più complessi.

Dall'insieme di questi modi di dire traspare comunque una distinzione fondamentale che attraversa tutta la storia del diritto, non solo nell'Occidente europeo alpino medievale: la distinzione fra diritto e consuetudine. E le carte di regola sono per certi aspetti anche un'esplicitazione ed una codificazione progressiva della consuetudine - di tante consuetudini - nell'incontro con il diritto.

Ma, propositi di classificazione a parte ⁽²⁾, il problema di fondo nell'interpretazione delle carte di regola sta proprio qui, cioè nella definizione - caso per caso e tempo per tempo - dei ruoli scaturiti dai rapporti fattuali e codificati nel documento: altrimenti si corre il rischio di un generale appiattimento.

Ai fini della comprensione della storia della fonte suprema del diritto le conseguenze non sono troppo gravi, ch  anzi fa comodo rivolgersi con la normale filologia ai documenti di un'istituzione concordemente e tacitamente assunta come stabile: la vicenda del diritto emanato dalla fonte suprema pu  per gran parte esser assimilata alla storia della tradizione e della fortuna di un gran testo letterario.

Si assuma quindi che nell'organizzazione giuridica e territoriale che il Medioevo eredita dall'et  tardoromana vi   una fonte centrale del diritto (e sar  l'Impero in antagonismo con la Chiesa, fino alla teorizzazione dei diritti nazionali ed oltre); accanto ad essa, complementare, la consuetudine, cio  il modo di vivere di singoli, gruppi e comunit  (anche i popoli migranti hanno una loro consuetudine, a volte elaborata in forma di vero e duraturo insieme di prescrizioni dotate del valore coattivo delle leggi).

Ma sono tutti soggetti che passano da un'epoca all'altra in modi lentissimi, con i quali il potere centrale deve far i conti ogniqualvolta tenta di affermare o ricostruire un regime ed uno Stato unitari. E la consuetudine, ovviamente, si rafforza ogniqualvolta il potere centrale per qualche motivo si eclissa o si disgrega: cosic  ogni nuovo progetto di control-

⁽²⁾ «L'abbondante bibliografia sulle Carte di Regola e sui vari statuti dovrebbe consentire gi  adesso una migliore catalogazione tipologica delle varie entit  minori, dei comun-comunali, delle comunit  di valle, con descrizione pi  accurata delle rispettive *libertates*, prerogative e competenze autonome da esse esercitate»: I. ROGGER, *Qualche riflessione sulla storia della patria trentina*, in: AA. VV., *Congresso «La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo*, vol. II, Rovereto 1987, «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati», Contributi della Classe di Scienze umane, di Lettere ed Arti, a. acc. 236 (1986), serie VI, vol. 26, f. A, p. 49.

lo del territorio deve tener conto di principî giuridici che in molte aree della desiderata periferia si sono conservati, per quanto mutati, oppure sono giunti a nuove formulazioni per l'esperienza di vittorie e sconfitte incontrate sul campo o nei tribunali. Su questo versante sì che ogni appiattimento costituirebbe un grave pregiudizio metodologico.

È scontato che ci siano obiezioni, giustamente preoccupate del rischio di un ripetuto nazionalismo o particolarismo od etnocentrismo. Ma qui nessun *sanctus amor patriae dat animum*, innanzitutto perché queste proposte non discendono - né potrebbero - da un culto della patria, e poi perché esse sono tese a saggiare - semmai - proprio il processo di costruzione dell'idea di patria entro un più vasto processo di adeguamento formale delle periferie all'egemonia dei centri: adeguamento capace di produrre nell'estrema periferia documenti solidissimi e costosissimi anche soltanto per dirimere qualche dibattito sulla legittimità di procedure regolari⁽³⁾, mentre i progetti egemonici si esprimono in *corpora* di prescrizioni che fanno molto di tavolino. Qui ritrova senso e legittimazione l'ipotesi di leggere i singoli stadî delle carte di regola come espressione di istanze locali stratificate, filtrate da un lungo patteggiamento, ed incastonate infine nell'ultima redazione nota del documento come altrettante «passate» di bozza. E nel caso tridentino specifico viene inoltre in discussione, almeno fino alla problematica età clesiana, anche il diritto astratto di un centro urbano candidato unico - per sorte geocorografica e, forse, per scelta mirata di celebrazione agiografica⁽⁴⁾ - al ruolo di *caput* di un territorio. Come si vede, l'ipotesi si confronta scientemente con ben altro che una contrapposizione qualsiasi tra le ragioni del centralismo e quelle delle istanze centrifughe.

(3) Un esempio dei primi decenni del secolo XV: il Comune di Rumo inviò a tutte proprie spese un suo rappresentante all'Università di Padova, donde questi riportò un documento firmato e sigillato da almeno sei professori di quello *Studium*, con altrettanti pareri in merito ad un mandato temporaneo affidato dalla regola a certi suoi procuratori; il documento, frammentario, è conservato presso l'archivio parrocchiale di Marcena di Rumo.

(4) Tra gli altri problemi evocati dallo studio delle carte di regola e del loro rapporto con la città di Trento non ha certo un'importanza secondaria la costruzione dell'immaginario urbano promossa dalla sede vescovile: le polemiche sette-ottocentesche intorno al beato Adelpreto e quelle recenti intorno al «Simonino» hanno però fatto dimenticare che la questione è assai più vasta e delicata, sia perché coinvolge il rapporto con aree particolarmente importanti, sia perché alla base c'è il tentativo di fondazione della supremazia che a tutt'oggi appare il più coerente e determinato. Di fatto i più tipici culti locali si collocano sulla frontiera, ed anzi solo su alcune frontiere, e la coincidenza non ha una spiegazione soddisfacente.

Ed in più si vuol mantenere un occhio di riguardo per una questione che proprio l'opposizione tra diritto e consuetudine - spinta contro natura all'estremo - ha creato e dimenticato. Nel dualismo tra fonte centrale del diritto e fonti periferiche e diffuse della consuetudine si intromettono - in tempi e luoghi diversi e con modalità e pretese diverse - nodi di organizzazione che possono essere legittimamente delegati dal potere centrale oppure frutto di semplice usurpazione; i casi sono tanti e varî nella sostanza ma, in caso di successo, vengono comunque a costituire nella forma un «terzo polo» entro il classico dilemma fra diritto e consuetudine, qualora si intenda il primo come prodotto di un'unica fonte centrale che si evolve su se stessa e la seconda come frutto emergente dall'elaborazione magmatica di esperienze ed abitudini di tante realtà originariamente autonome.

Poco importa, in fin dei conti, che nelle prosopopee storiche di questo «terzo polo» sembrino agli occhi dell'oggi trovarsi fianco a fianco enti ecclesiastici esenti, signorie fondiarie arcaiche, collettività super-comunitarie come le comunità di pieve e/o di valle, libere neonate città e *par-venus* profittatori: singole espressioni/invenzioni giuridiche riescono comunque, se han successo, a collocarsi come temibili alternative a fianco della «gerarchia delle fonti», con buona pace dei giuristi d'allora e di oggi.

Statuti e carte di singole comunità anche piccolissime ci parlano - per tempi più o meno lunghi - di questa strana gerarchia a tre o più poli: per ciascun comportamento illegittimo si applicano, a scalare, le sanzioni previste da diversi *corpora*, ma l'ordine in cui si dispongono le autorità non è sempre lo stesso, e dipende probabilmente più da patteggiamenti elaborati in sede locale che dal rispetto di una astratta gerarchia delle fonti. Sono frequenti i casi in cui si applicano innanzitutto le sanzioni dell'autorità più alta, che può coincidere con la suprema *fons iuris* della gerarchia; in caso di suo silenzio si applicano le sanzioni previste dalla fonte immediatamente inferiore; in caso di silenzio delle due prime, quelle dell'infima, che è consuetudinaria. Ma vi sono anche casi in cui la successione è diversa, o invertita, e casi in cui la dislocazione delle fonti esprime poco più che una convenzione: tipica è la menzione del «diritto Romano», dietro la quale non è malizia immaginare una dose di malafede. E riflessioni analoghe si potrebbero condurre sulla distribuzione dei gradi di appello, e sull'entità e la ripartizione delle ammende.

L'intervento di più poli è evidente soprattutto in ordine a comportamenti che hanno un aspetto «particolare» o «locale», cioè contravvenzioni e crimini che le fonti superiori del diritto non possono inquadrare, o crimini la cui punizione non è riservata per regalìa ad autorità

superiori. Tipico delle carte di regola, ad esempio, è il ricorso a leggi superiori nell'inquadramento generale del diritto civile e penale: e la gestione assoluta del civile e del penale è una prerogativa che distingue di tempo in tempo le autorità fattualmente e legittimamente superiori, mentre la dipendenza delle carte dal diritto civile e penale emanante da un *caput* vale come misura dell'autonomia delle comunità. Intanto la vita quotidiana si svolge però entro schemi e ritmi che il potere centrale preferisce ignorare.

COMUNITÀ E SOVRANI FRA REGIME ASSEMBLEARE, EFFICIENZA ED EFFICACIA

Quel che le fonti superiori non possono in alcun modo regolamentare - pena la paralisi dell'intero sistema progettato e gestito - è la varietà pressoché infinita dei rapporti quotidiani interni alle comunità locali, già titolari di diritti consuetudinari, ed il rapporto fra le comunità, i singoli (membri a pieno titolo o non membri) e la gestione periferica delle risorse del territorio. Nel contesto tridentino, persino Bernardo Cles, al momento di approvare quegli stessi statuti della città e del principato che gli avrebbero conferito la palma di «rifondatore» (*Neubegründer*), fa appello all'inesorabile logica dei fatti, all'inesauribile inventiva della natura umana che sa sorprendere qualsiasi Legge. E così gli statuti della aspirante capitale sono presentati - fra strumento e male minore - come *corpus* di provvedimenti escogitato dai migliori fra i sudditi al fine di mediare tra la stabile floridezza dei dominati (e del dominio) da un lato, e dall'altro la pienezza ineffabile ma impotente di una sovranità che strutturalmente mira al Bene ma è sempre messa in crisi dal proteiforme materialismo dei progetti *particolari* di benessere: «È cosa già nota che l'uso delli statuti è stato introdotto dalla necessità delle cose, poiché per isperienza si conosce che nissuna determinazione di legge, anco con maturo giudizio considerata, è stata bastevole alla varietà della natura humana ed alle non imagnate inventioni di lei; anzi, siccome la natura a produrre nove forme sempre s'affretta, così anco l'autorità del superiore è necessaria, acciò per opra di sollecito agricoltore si svellino li vitii, s'introduchino le virtù, si correggano gl'eccessi e gl'errori s'emendino. Il che gl'honorabili ed egregii (...) consoli e cittadini di questa nostra città di Trento prudentemente avvertendo, e desiderosi di provvedere e riformare quanto si conviene per la conservazione del nostro stato e della città ed emendatione de' costumi, hanno formati e composti li qui seguenti statuti o vogliamo dire plebisciti(...)». *In cauda venenum*, come è giusto: e si può anche per questo pensare che nel

corpus il preambolo sia assai più importante della somma di tutti gli articoli.

Con la definizione ideologica degli statuti concordano i provveditori e consiglieri della città di Trento nella quota di *narratio* loro riservata, ed al lettore incombe il compito di decidere se il tono efficientista, burbanzoso e patetico al tempo stesso li collochi a fianco del sovrano o della plebe, a difesa della consuetudine cittadina o della propria egemonia di ceto: «Habbiamo compreso che né Giustiniano imperatore sacratissimo né quelli che di lui o d'altri leggesti furono imitatori hanno con le sue leggi potuto sin qui abastanza provvedere che compitamente si sodisfacesse a tutti li mortali. Percioché, sebene sono stampate molte leggi civili, nondimeno a certi e per così dire minuti casi non sono con questa industria de' suoi decreti stati bastevoli a soccorrere a tutto il genere humano, sì per la diversità delle circostanze come anco per il sito degli habitatori, che così le città di giorno in giorno più sperimentano. Per il che quelli che nelle città o per natura o per lettere avanzassero gl'altri santamente fu determinato dalli antichi che potessero (con l'assenso però della plebe) fare a sé ed a gl'altri statuti consuetudinarii, accioché più sanamente e più sicuramente fossero governati e mantenuti nel suo stato felicemente. Ma perché la mutatione de' tempi non rare volte cagiona mutatione de' costumi o altra vita, né la prudenza loro, benché diligentissima, s'è fondata in tanta chiarezza di giustitia ed equità che alcuni di tali statuti non patissero qualche mancamento o superfluità in qualche luogo, quindi è che (...) in alcune nostre leggi municipali ovvero statuti habbiamo avertito due estremi, quali da noi (...) sono stati levati»⁽⁵⁾. E di nuovo *in cauda venenum*. La Natura, Giustiniano, la Necessità, la Plebe, il Sollecito Agricoltore e tutto il resto sono «coordinate» che delimitano un campo senza poterlo stringere: e su questo campo si svolge un balletto a suon di «vittii e virtù» e «minuti casi» ma - soprattutto - di «noi» e «nostro».

È interessante notare che l'*arenga* del Cles (e del Quetta) e quella dovuta ai magistrati cittadini risuonano nei secoli XVI e XVII in molte riforme di carte di regola tridentine, tanto da far pensare che si tratti di un modo di dire passato in proverbio, caratteristicamente legato all'operazione di riforma ed alla natura degli statuti. Certo non sono invenzioni recenti o locali, o l'espressione di particolare cultura o «saggezza», ma non sono nemmeno ornamenti od orpelli: sono la dimostra-

⁽⁵⁾ Preambolo allo *Statuto di Trento volgarizzato*, Trento 1714 (d'ora in poi *Statuti*), pp. 1-2.

zione che in ciascuna comunità esiste un ambito di competenze da circoscrivere, e che ciascuna comunità è capace di adottare gli stilemi del *caput*, ed ha al suo interno od al suo soldo i letterati sufficienti a comporre un bel preambolo. Un buon esempio è fornito dalla breve e modesta carta di Trambileno del 1578, che in fronte ai quattordici capitoletti contro i danni pone sentenze di Platone e Cicerone: «Si regerent urbes quibus est sapientia cordi,/foelices populi atque omnia laeta forent»; «Leges invente sunt quae cum omnibus una atque eadem voce loquerentur»; «A maioribus nostris nulla alia de causa leges inventae sunt nisi ut suos cives in<c>olumes conservarent»; «Ius amitti non potest nisi magno incomodo civitatis»; «Omnia sunt incerta cum a iure discussum est»; «Legis est persuadere, non autem omnia vi ac minis cogere» (6).

Il fatto è che con analoghe giustificazioni, negli statuti clesiani, fra il libro primo dedicato alle «questioni e controversie civili, le quali si conosce che anticamente appartenevano per lo più alla giurisdizione delli signori nel foro palatino», ed il terzo, dedicato alle «pene appartenenti al mero e misto impero», trova posto il libro secondo dei sindici, il complesso di norme più duttile ed anche più antico: «Nel secondo si tratta delli statuti, ordinationi et provisioni appartenenti alla città di Trento, antichissimamente aspettanti alli cittadini con li circonvicini, per il felice et utile governo e stato di detta città, accioché detta città con tutto il suo distretto felicemente, opulentemente e fertilmente si governasse. Li quali statuti, provisioni et ordinationi si comprende siano per antichissima consuetudine stati osservati sotto li reverendissimi padri e signori Bartolomeo, Endrico, Nicolò, Alberto di Ortenburg, Georgio Liechtenstainer d'Austria, vescovi et padroni di Trento, ed anco sotto il governo d'altri predecessori signori vescovi» (7). Qui è ben chiaro che l'orizzonte si restringe e si vuole ristretto; la materia non è civile né penale ma *sindicale* o *regolanare*, ed è consuetudinaria tanto quanto l'estensione tradizionale del territorio cui si applica: un «distretto» o «pretura» che all'epoca degli statuti clesiani non è ancora completamente definito.

L'affidabilità della consuetudine è tale che anche quando in periferia il «terzo polo» esaurisce la sua spinta, o si estingue, o non riesce ad esprimersi pienamente, per diversi motivi, il controllo immediato del

(6) Dal preambolo alla carta di regola di Trambileno, ed. in *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a c. di F. GIACOMONI (d'ora in poi *Carte di regola*), vol. II, Milano 1991, p. 681.

(7) Preambolo agli *Statuti*, pp. 1-2.

rispettivo territorio e delle risorse collegate non viene completamente ed immediatamente riassorbito dall'autorità centrale (a parte le eventuali regalie usurpate), ma è lasciato in delega alle regole locali. Così avviene di norma nei territorî che il principato tridentino volta a volta «recupera», e nei quali si limita a sostituire dinasti od ufficiali; diversamente sarebbero dovute andare le cose nei distretti di nuova acquisizione se - a quanto pare - si può prendere a paradigma l'intenzione autoritaria che si attribuisce a Bernardo Cles nel progetto di gestione di Castel Selva e Lévico ⁽⁸⁾. Vi sono anche casi in cui regole confinanti, appartenenti a giurisdizioni diverse, si trovano a dirimere con proprie capitolarizzazioni - che come sempre aggiustano il quotidiano - conflitti che risalgono ai primi tempi del principato, alle usurpazioni e *diminutiones* operate dagli *advocati* conti del Tirolo ⁽⁹⁾.

Le regole, insomma, svelano di possedere una necessità strutturale: sono insostituibili almeno fino a quando le forme e gli interessi della vita locale delle singole comunità non vengono assorbiti, fusi, omogeneizzati e diretti dall'alto, da uno Stato di tipo moderno, dotato di autorevolezza e di respiro, o da uno Stato che cerca di essere tale.

Ma anche forme statuali recenti e recentissime - e centralistiche per programma - non sono riuscite a far sparire del tutto le tracce di insediamenti e possessi «arcaici», e consuetudini relative: è il caso degli esiti contraddittorî della legge del 1927 sulla regolamentazione degli usi civici, e della sua pretesa di spartire col rasoio il pubblico dal privato entro un contesto strutturatosi quando «pubblico» e «privato» erano concetti di là da venire, e comunque non significavano «statale» e «non statale». È noto che il tentativo fascista del 1927 è stato più volte corretto dallo Stato repubblicano fino alla *Legge di montagna* del 1971: ma le correzioni sono sopravvenute sulla base di una scarsa attenzione alle realtà locali, tanto è vero che sono state omogeneizzate nei testi di legge forme di aggregazione sociale dislocate in tante aree della Penisola lontane e diverse ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ Cfr. A. CETTO, *Castel Selva e Levico nella storia del principato vescovile di Trento*, Trento 1952.

⁽⁹⁾ Si veda ad esempio il capitolo approvato in regola dalla comunità di Brez in data 16 maggio 1761 (ed. in *Carte di regola*, vol. III, pp. 377-78) al fine di adeguare certe ammende a quelle vigenti nella confinante regola di Cloz. In questo caso sono di fronte comunità appartenenti a due giurisdizioni temporali diverse (tirolese la prima, vescovile la seconda).

⁽¹⁰⁾ Una bibliografia sugli usi civici non si può organizzare in queste pagine; valga, come indicazione generale, la citazione di G. ANDREATTA, S. PACE, *Trentino, autonomia e autogoverno locale*, Trento 1981, pp. 89-134.

Nel territorio tridentino, il processo di razionalizzazione ha comportato entro il secondo dopoguerra la creazione di più di cento A.S.U.C. eterogeneamente distribuite intorno ai 223 Comuni della Provincia e - quel che più importa - la retrocessione indiscriminata delle *vicinie* sopravvissute ad associazioni di diritto privato. Con questi provvedimenti si è chiuso un contenzioso vecchio di almeno due secoli, poiché la sistemazione giuridica degli usi civici costituì un problema già per i primi governi stabili succeduti al soppresso principato vescovile: e non poche delle decisioni d'allora furono in seguito riviste e rigettate ⁽¹¹⁾. Ma - fatte salve le esigenze della gestione unitaria del demanio - in età fascista forse si buttò il bambino insieme con l'acqua del bagno.

Sia chiaro - per escludere qualsiasi possibilità di equivoco - che qui non s'intende entrar nel merito della legittimità o dell'utilità di provvedimenti legislativi passati e recenti: non c'è alcuna *magistra vitae* che rincorra chi studia e valga a portarlo, non provocato, a giudizi su comportamenti pratici. Si vuol solo rilevare che negli atti costruiti a corredo delle pratiche inerenti gli usi civici la patria trentina dei migliori e dei letterati ha prodotto un insieme di testi caratterizzati da un peso specifico metodologico/ideologico molto superiore al livello medio espresso nei libri e nelle riviste specialistiche. E così accade che il ricercatore scrupoloso possa trovarsi a scegliere tra un'ipotesi sofferta e dettagliata sulla nascita delle comunità rurali tridentine ed un ventaglio di pareri lapidarî che vogliono coprire spazi e tempi enormi: e cioè fra l'Archivio ed il Tribunale. Negli incartamenti processuali, infatti, gli storici assunti come periti sono molto più espliciti e pragmatici che altrove: ed a dimostrare questo asserto - e quanta acqua s'è buttata col bambino - potrebbe esser sufficiente la lettura di un solo libro: *Il diritto di Roma esteso alla Città ed alla Provincia di Trento* di T. Minghetti, sistematicamente citato dai cronisti semiufficiali dell'autonomia trentina ⁽¹²⁾. Dall'insieme di questa tradizione si possono estrarre indicazioni illuminanti come queste: «Nel Principato vescovile di Trento, comunque, tranne che nelle città maggiori, fra cui Trento e Rovereto, non esistevano Comuni politici nel senso attualmente concepito, ma semplici agglomerati di abitanti denominati «Ville» o «Vicinie», che provvedevano alla amministrazione dei loro beni senza alcun intervento del Prin-

⁽¹¹⁾ Cfr. ANDREATTA, PACE, *Trentino, autonomia e autogoverno locale...*, pp. 137-417.

⁽¹²⁾ T. MINGHETTI, *Il diritto di Roma esteso alla Città ed alla Provincia di Trento (enti patrimoniali pubblici e semipubblici)*, Trento 1941; e cfr. G. ANDREATTA, S. PACE, *La Provincia Autonoma di Trento. Itinerario nell'autonomia*, Trento 1978.

cipe, per mezzo delle cosiddette «Regole», consistenti nelle adunanze generali di tutti i componenti la «Villa» (...). Qualche volta diverse «Vil-
le» per l'esiguità del numero degli abitanti si riunivano in un'unica «Re-
gola» ed in tali casi il complesso delle «Ville» che si amministravano in
comunione veniva denominato «Vicinie». (...) Altre volte (...) il Comu-
ne sorgeva come istituzione nuova, non preceduta dalle consuetudina-
rie «Comunità» o «Regola» o «Vicinia»: si trattava di un ente senza pos-
sesso terriero, reso necessario dall'esistenza nel luogo di una popolazio-
ne ormai stabilmente insediata e sistemata in piccoli centri od in casola-
ri dispersi e bisognosi, per molti scopi, di amministrazione, di culto,
commercio ecc., di comune difesa»⁽¹³⁾. Riassunti come questi indica-
no lo spirito e la serietà scientifica del quadro complessivo in cui furo-
no chiuse e risolte (ricorsi a parte) storie lunghissime e l'una dall'altra
assai diverse: della Magnifica Comunità Generale di Fiemme; delle Re-
gole di Spinale e Manéz (Ràgoli); delle Vicinie di Ceniga, Pieve Tesino,
Dro e dei Camerlini (Stramentizzo); delle Consortele Polinàr, Piazzo-
la, Pozze di Cotorno (Rabbi); della Consorteria di Malgasótt (Senale);
del Consorzio Alpe Vederne (Imér); della Regola Feudale di Predazzo
(Predazzo); del Feudo di Rucadìn (Castello di Fiemme). I frammenti di
giurisprudenza sono le uniche riproduzioni attuali di vicende passate
in giudicato; ma non c'è modo di escludere che siano altrettante tessere
sopravvissute al mosaico giurisdizionale smontato dal diritto statale ap-
plicato al territorio tridentino a partire dal 1803 (o dal 1796, o da qual-
che data anteriore). Checché sia accaduto nei decenni tra l'inizio del se-
colo XIX e l'inizio del XX, si può ritenere fino a prova contraria che
il territorio tridentino pullulasse di situazioni privilegiate, ed anzi ne
fosse caratterizzato: il grossolano vaglio applicato a partire dal 1927 po-
trebbe allora aver nascosto nell'*aut aut* tra «privato» e «pubblico», con
le giustificazioni del caso, tracce di un'organizzazione territoriale risa-
lente a tempi assai lontani. E sarebbe quindi opportuno affiancare allo
studio ordinato e «genealogico» delle carte di regola un riesame dei car-
teggî che accompagnarono la costituzione delle A.S.U.C. e delle asso-
ciazioni agrarie private: non è improbabile che vi si trovi qualche indi-
cazione dei modi che presiedettero alla realizzazione di taluni insedia-
menti e poi alla codificazione delle consuetudini così avviate, ivi com-
presa l'eventuale usurpazione compiuta alle origini. E sarebbero indica-
zioni tanto più preziose perché la documentazione sulla nascita delle
comunità rurali tridentine non è certo abbondante.

⁽¹³⁾ Cfr. ANDREATTA, PACE, *La Provincia Autonoma di Trento...*, p. 25.

Forse è di ostacolo ad un'impostazione di tipo «genealogico» quello stesso affetto che ha fatto salvare, riesumare e studiare le carte, ed infine le ha «monumentalizzate». Ne sono stati spesso esagerati gli aspetti della sistematicità, della minuziosità, della durezza, della tipicità: tutti caratteri che sono frutto di lunghe elaborazioni (a meno che non si tratti di semplice copiatura) e non già di una geniale e non più ripetuta invenzione. La vita delle comunità e delle loro carte appare invece come cristallizzata od imbalsamata in molti studî, nei quali il testo della carta di regola sembra stendersi su decenni e secoli di vita ordinata ed eguale: in contrasto con le acquisizioni della storiografia e con le intuizioni del buonsenso.

Lo stesso affetto e la stessa immagine cristallizzata vengono proiettate anche sugli ultimi atti della vicenda delle regole che, stando alla bibliografia locale, si concluse inopinatamente in modo traumatico. Nei molti studî su singole carte del territorio tridentino si trova ripetuta, da quando nel 1961 A. Casetti la consacrò nella sua *Guida storico-archivistica del Trentino*, la notizia che le assemblee delle regole furono soppresse come «illecite combricole di popolo» con Circolare del governo austriaco datata 5 gennaio 1805⁽¹⁴⁾. La notizia è vera è l'intenzione del governo è chiara, ma non è corretto vedere in questo fatto solo una volontà di prevaricazione contro un fiorente sistema democratico. Infatti non furono poche le comunità tridentine che nel corso dell'ultimo quarto del secolo XVIII autonomamente restrinsero i poteri e ridussero drasticamente la frequenza delle rispettive assemblee generali.

Così nel *Nuovo sistema concernente il governo economico della magnifica comunità del borgo di Cles introdotto nell'anno 1771* si legge: «saranno perpetuamente interdette e proibite tutte le regole e solite strepitose unioni del popolo, a riserva di una nel giorno di san Giorgio (...) nella quale regola però al regolano ed a chiunque altro (...) sarà vietato il fare al popolo alcuna proposizione concernente affari comunali di questo borgo»; nei *Capitoli per la comunità di Pinzolo* del 1772: «a scanso delle confusioni e disordini che sperimentansi col radunarsi li convicini in regola per trattare, reggere, deliberare e governare li comunali interessi, resteranno in avvenire interdette, proibite e levate tutte le regole,

(14) Cfr. A. CASETTI, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento 1961 (Collana di monografie della Società di studi per la Venezia Tridentina, XIV), p. 828. C'è anche fra gli studiosi locali chi incorre in qualche *lapsus*, attribuisce il provvedimento ad altri soggetti, o confonde le regole con le regolanderie, istanze intermedie abolite il 4 gennaio 1807 da Massimiliano Giuseppe di Baviera.

a riserva di tre (...). Se nonostante il presente provvedimento, al che ha dato stimolo la passata esperienza, li vicini ardisseron congregarsi in pubblica regola (...) cadaun vicino che intervenisse a detta regola o regole incorrerà nella pena di ragnesi cinque (...) e le deliberazioni che venisseron prese in tali regole proibite saranno di niuna sussistenza e s'averano per nulle e come non fatte (...). In occasione delle regole generali prescritte (...) sarà permesso a ciaschedun vicino il proporre quelli affari, negozi, pretese o doglianze che avesse; quali affari però non potranno determinarsi né deliberarsi dalle dette regole», ed il testo è ripetuto lo stesso anno a Villa Rendena e nel 1795 a Breguzzo; gli *Statuti della valle di Fassa* del 1782 prevedono che «Senza la speciale e previa licenza dell'eccelsa superiorità non è lecito convocare e tener alcun congresso generale ossia così detto comun generale, vale a dire un comun a cui vengono invitati e chiamati tutti li vicini abitanti nella valle: e ciò sotto le più gravi pene corporali e pecuniarie».

In alcuni casi è evidente l'intervento del governo centrale, come ricorda esplicitamente nel preambolo il *Regolamento della comunità di Ronzo* (copiato, con qualche adattamento, da quello di Chienis) del 1787: «avendo ricevuto l'ordine graziosissimo del governo emanato il primo maggio 1787 (...) spetante la proibizione ed abolizione delle pubbliche regole d'ogni comunità in generale, (...) fu d'uopo trovare e piantare un nuovo regolamento».

Un caso notevole è offerto dalla vicenda di Tiarno di Sotto fra il 1781 ed il 1793. Che, ove possibile, l'orientamento di fondo del principe vescovo Pietro Vigilio Thun tendesse all'accentramento ed alla limitazione dei poteri locali, anche con l'astuzia della mediazione, è ribadito in un carteggio del luglio-agosto 1793 con Filippo Nerio Maffei, podestà di Riva, suo commissario delegato a risolvere le controversie insorte nella vicinia.

La crisi di governabilità (il carteggio parla di «scisma») s'era inasprita da quando, il 13 febbraio 1781, l'allora podestà vescovile di Riva, Andrea Bassetti, aveva proposto, interpretando l'opinione di una parte dei residenti, «che l'autorità di tutti li membri componenti in ora tutta la vicinia di Tiarno di Sotto venghi ristretta in tredici persone, cioè due consoli, un sindaco e dieci giurati»: ipotesi ulteriormente ristretta da una decisione della regola in data 19 aprile 1786, che propugnava l'elezione di soli sette rappresentanti.

La comunità di Tiarno di Sotto appariva divisa in due fazioni: l'una consenziente alla restrizione dei poteri dell'assemblea (il cosiddetto *piano Bassetti*) e l'altra ostinata a difendere i vecchi ordinamenti, e cioè la piena autorità dell'assemblea generale, con l'esclusione di qualsiasi dele-

ga. Riferiva il Maffei: «insorsero va< r >ii altri vicini, i quali non solo poco inclinati all'accettazione della proposta riforma, ma ben anch'alla sussistenza del medesimo piano Bassetti nell'avvenire, hanno proposto invece di ritornare all'antica forma di governo, talché la vicinia medesima, senza essere rappresentata, abbia a discutere convocata in regola gli affari vicinali». Ma il ritorno puro e semplice all'antico era impossibile, per via delle disposizioni del 1787 citate nella carta di Ronzo (nota il Maffei: «Un piano di già abolito dall'altezza sua reverendissima per li tristi conseguenti inseparabili da tumulto et disordine che portan seco i comunali congressi»), ed il delegato «(...) sommise al pubblico squitinio» l'alternativa tra il *piano Bassetti* ed un ritorno ai vecchi ordinamenti moderato dalle limitazioni imposte dal vescovo per bocca del commissario delegato.

Per la cronaca, nell'assemblea di regola il *piano Bassetti*, cioè il piano vescovile di massima, ebbe 45 voti: la proposta di ritornare all'antico, con le limitazioni che esprimevano comunque un'egemonia del vescovo, ne ottenne 36.

Il giorno 8 agosto 1793 la vicinia di Tiarno di Sotto approvò una *Riforma del regolamento vicinale* di compromesso, intesa a salvare al tempo stesso legittimità ed autonomia degli ordinamenti interni: «L'autorità del governo municipale, graziosamente concessa da' celsissimi vescovi e principi di Trento alla vicinia di questa villa, è permanente in tutto il cetto di essa: è quindi a lei subordinata, e da lei dipendente, quella conferita a' rappresentanti vicinali. La vicinia riserva l'esercizio di tale autorità in parte a se stessa, unita in corpo nella forme prescritte dalla sua carta regolanare, ed in parte ne lascia a' suoi rappresentanti secondo la natura e la qualità degli affari».

Anche la comunità di Breguzzo, nei suoi *Nuovi capitoli* del 1795 prevedeva una forma di compromesso e di separazione delle competenze, pur recependo, come si è visto, il preambolo dei capitoli di Pinzolo e di Villa Rendena del 1772 ⁽¹⁵⁾.

C'è da dire, ovviamente, che nello stesso tempo molte altre comunità tridentine confermavano gli antichi ordinamenti. Ma non si può negare che i pochi esempî qui riportati dimostrino una specie di logoramento interno delle regole, che va di pari passo con l'evidenziarsi di una gestione locale oligarchica, interessata soprattutto agli aspetti economici, e con un tentativo sovrano di accentramento. La circolare

⁽¹⁵⁾ Le citazioni ed i riferimenti corrispondono al testo edito in *Carte di regola*, vol. III, pp. 519, 527, 529, 533, 535, 687, 689, 590, 639, 655, 662, 666, 659, 689.

austriaca del 1805 dovrebbe dunque essere riletta sia come momento conclusivo - per quanto drastico in sé - di un progetto autoritario, sia anche come esito - sia pur accelerato dall'alto - di un ciclo interno alla vita delle comunità: il che contribuirebbe a ridare alle carte il loro senso dinamico ed alla vicenda delle regole una maggiore aderenza alla realtà.

SOVRANITÀ ED AREE STATUTARIE. IL CASO DELLA *MODERATIO BETTA*

Non va poi trascurato un altro elemento: il potere effettivo del vescovo trentino - anche sul finire del secolo XVIII - non era omogeneo su tutto il territorio del principato, nonostante le pretese: e la possibilità di intromettersi negli affari locali non era dappertutto la stessa.

Ma sarebbe errato far dipendere la discontinuità del dominio soltanto da fatti politico-istituzionali relativamente recenti, ragionare con la sola categoria del potere «temporale», ed escludere forme privilegiate di rapporto fra *dominus* e territorio risalenti indietro fino ai secoli della formazione del principato vescovile. Ad un primo approccio, l'evoluzione delle carte di regola tridentine mostra che il radicamento del dominio vescovile evidenzia due aree di più chiara, duratura e quindi stretta dipendenza: le Giudicarie e le valli del Noce, territorî per altri motivi «diversi», che anche nella vicenda statutaria portano tracce di particolari legami con la sede di Trento. Alle spalle, ovviamente, una serie di eventi - abbastanza noti - consacrati in documenti dei secoli XVI e XV, fino ai privilegi concessi contro voglia da Giorgio I Liechtenstein, ed oltre. Ma questi documenti, ed i rapporti che vi si evidenziano, fanno parte di una logica - quella appunto del potere temporale dei vescovi - che è tipica di un principato maturo nelle forme per quanto limitato nell'esercizio della sovranità. C'è invece da chiedersi se le pretese ed il ribellismo quasi cronico delle valli e la rinegoziazione, anche tumultuosa, delle sistemazioni giuridiche non avessero un loro parziale ma importantissimo fondamento nella vicenda pregressa di queste aree, fin da quando il vescovo di Trento vi esercitava od usurpava il dominio come privato signore territoriale.

Questa ipotesi pressoché inedita ed un po' avventata è tutta da valutare; rimane, incontestabile, il segno dei rapporti preferenziali, che la relativa continuità del dominio ha senz'altro ribadito ma probabilmente non ha inventato.

Appare difficile spiegare senza coinvolgere questa ipotesi un documento che costituisce un *unicum* nel panorama delle carte di regola tridentine: la cosiddetta *Moderatio Betta*. Si tratta di un capitolato in tredici

ci articoli, imposto il 14 agosto 1586 dal cavalier Francesco Betta del Toldo, commissario generale per le valli di Non e di Sole per il principe vescovo Lodovico Madruzzo. Scopo della *Moderatio* era la limitazione dei poteri e delle competenze delle regole delle valli sottoposte alla giurisdizione vescovile e la fondazione od il ripristino di gerarchie e procedure. Nelle carte redatte o riformate in tempi vicini alla sua emanazione essa appare inserita alla lettera; altre, più lontane, ne richiamano l'intero tenore con un capitolo inserito alla fine degli ordinamenti, altre recepiscono nei competenti capitoli le singole disposizioni: le conferme decretate dai principi vescovi vi fanno esplicito riferimento per molti decenni, specificando che la *Moderatio* si deve ritenere non solo vigente, ma letteralmente integrata nelle carte anche se non citata.

Eccone il testo in volgare, tratto dalla carta della pieve di Sanzeno del 1586:

“L'infrascritti sono li capitoli et moderationi over per dir meglio coretioni che s'hanno da tener nelli istromenti delle regole per le comunitadi dell'episcopatto di Trento, dati da esser osservati *ad unguem* per il magnifico et clarissimo signor Francesco Betta, cavaliere &c et di monsignor illustrissimo e reverendissimo cardinal episcopo di Trento il signor signor Ludovico Madrucio nostro p̄ncipe et signore clementissimo commissario generale, adì 14 agosto 1586 in Cles nel pallazzo (...) dell'illustri signori di Cles.

1. Primo che a tutti li capitoli che sono inserti nel volume delli statuti criminali ed che si mettono anco nelle carte delle regole se gli agiongga: «Oltre le pene statutarie e non perciò derogando in quelle all'ufficio ordinario»: come quelle de mentite, parole ingiuriose, de non portar arme, evulsion de termini, de possession turbata, di quelli che hano officio in commune e fanno fraude in loro officio, furti, tagliar arbori frutiferi et simili, a' quelli ⁽¹⁶⁾ è provisto dalli statuti con maggior penne di quelle si comprendono nelle carte delle regole.

2. Item che nelle ville e luogi ove non sono costituiti dalli illustrissimi e reverendissimi vescovi di Trento regolani maggiori niuna villa possi né debbi costituire alcuno con questo nome di regolani maggiore, ma regolani solamente semplici, uno o più secondo gli parrarà: over massari sin al numero di trei et non più.

3. Item ove non sono, come si è detto, regolani maggiori, quando gli regolani semplici e zuradi soli over con li homeni dal sagramento o sua regola secondo la disposition delle loro carte haverano fatto la sua

(16) *pro* qualli.

terminatione e così anche la sua esecuzione secondo le penne delle loro carte di regola, l'appellatione et ricorso vadi all'ufficio ordinario della valle, da esser però conosciuto summariamente: et executive ⁽¹⁷⁾ le penne contro li pertinazi ed inobedienti per forza, con l'ufficio del sotto capitano, se gli levino li pegni, et non altrimenti.

4. Item che le penne delle carte de regole applicate alla comunità non possino ecceder la summa di lire cinque.

5. Item che tutte le carte delle regole qualli hano inserto il capitolo di non portar tal carte all'ufficio ordinario si habbi da specificar ed intender a questo modo, cioè che delle cause comprese nelle carte di regola tal cause non possino esser portate né introdotte dall'ufficio ordinario se prima non saranno conosciute dalla regola e regolani, acciò non sia fatto pregiudicio alle raggioni della regola né confonduti li officii; ma poi, fatta la cognitione dalla regola ordinaria e, per caso, ove sono li regolani maggiori, da loro, secondo l'ordine dato nelle carte della regola, l'appellation ⁽¹⁸⁾ e gravamento vadi e s'aspetti all'ufficio del signor capitano delle valli rapresentante la supperiorità dell'illustrissimo e reverendissimo ed non ad altri né altre comunità: salvo sempre il ricorso alla persona propria di sua signoria illustrissima o suo consiglio.

6. Item similmente le cause della regola quali sono ⁽¹⁹⁾ che ogn'uno habbi a tener secreto e non manifestare le cose che si trattano e deliberano su la regola, se specifichi: «Per rispetto di ordini et cose spettanti alla regola et concernente l'aministration de' beni communi o particolari de loro huomeni, e che non siano in danno et ⁽²⁰⁾ honor et dignità et beneficio di monsignor illustrissimo suo patrone, secondo il debito giuramento di fideltà de ogn'uno».

7. Item che nelli capitoli che sono nella carta di regola ove si ritrova la penna ad arbitrio di regolano et giuradi della regola et ⁽²¹⁾ specifichi che tal articolo ⁽²²⁾ non possi ecceder lire diese rispett'alla ⁽²³⁾ qualità del fatto e delle persone.

8. Item che li capitoli ove si parla di conceder over negar licenza ad alcuno di far edifici et mollini sopra l'acqua o fiumi siano aboliti e cassi, essendo pertinenti alle regalie di monsignor illustrissimo.

⁽¹⁷⁾ *pro exequite o simili.*

⁽¹⁸⁾ *pro appellation.*

⁽¹⁹⁾ *cause...sono pro carte...hano.*

⁽²⁰⁾ *pro del.*

⁽²¹⁾ *pro se.*

⁽²²⁾ *pro arbitrio.*

⁽²³⁾ *pro inspetta la.*

9. Item che nelli capitoli di regola ove si dice che li regolani o regola possino pignorare ogn'uno per debito con li suoi saltari, si specifichi quando ⁽²⁴⁾ tal debito, ed in caso uno sia debitor della communitade per penne della regola spettante alla communità, et non altrimenti.

10. Item che nelle cause ⁽²⁵⁾ di regola ove si leva l'appellatione et raggion d'appellarsi si dichiarì: «Da lire cinque in zoso», ed non altrimenti; et da lire cinque in su sia rresservata l'appellatione ed ricorso a ciascuno.

11. Item che le carte delle regole ove sono capitoli delle misure, pese de pan et robba mangiativa s'aggiungi: «Non perciò derogando all'authorità de' superiori ed all'ufficio del sotto capitano, che occorendo non possino ancor loro far le inventioni contro li contrafacienti».

12. Item che in tutte le carte di regola, et come qui all'incontro ove è fatta la linea et posto il B ⁽²⁶⁾, siano anotata come in quel capitolo si contiene et si registri qui in fine.

13. Item che in tutte le carte di regola ove si risserva authorità d'aggiungere e sminuire si dichiarì, ove sono regolani maggiori: «Con participatione ed intervento suo, né altrimenti si debban ⁽²⁷⁾ fare», et sempre in esse tutte carte: «Accedente l'authorità ed confirmation della superiorità e di monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo di Trento padron nostro, le raggioni et authorità de' quali siano sempre salve et riservate» ⁽²⁸⁾.

L'articolo primo presenta un tipico ed interessante esempio di soluzione del problema della gerarchia delle fonti giuridiche. Gli statuti di cui si parla sono, evidentemente, gli statuti promulgati dal cardinal Cles ed al momento della *Moderatio* estesi a tutto il principato da più che mezzo secolo, cosicché le singole carte delle comunità soggette al principe vescovo si dovrebbero considerare, agli effetti della regolamentazione completa della vita locale, inserite come in un *sandwich* fra il libro del civile e quello del criminale della città, al posto del libro trentino dei sindici ⁽²⁹⁾, tanto è vero che le giurisdizioni non dipendenti dal

⁽²⁴⁾ *pro* quanto.

⁽²⁵⁾ *pro* carte.

⁽²⁶⁾ Nella copia utilizzata per questa trascrizione quest'uso non è riprodotto.

⁽²⁷⁾ *pro* debba.

⁽²⁸⁾ *Carte di regola*, vol. III, pp. 142-143.

⁽²⁹⁾ «Inoltre ordiniamo che tutti gli statuti della città di Trento s'osservino e devansi osservare, tanto nel criminale che nel civile, in tutte le giurisdizioni nostre a noi

vescovo hanno proprî libri del civile e del criminale ⁽³⁰⁾; sopra gli statuti trentini si colloca lo *ius commune* ⁽³¹⁾. A correzione di questo schema teorico si noti però che mentre, secondo il preambolo, gli articoli della *Moderatio* sembrano destinati a tutto il territorio del principato, di fatto il capitolato risulta recepito solo nelle valli del Noce: ed il testo degli articoli 3 e 5 allude ad un'articolazione strutturale che corrisponde assai più a questi che ad altri territorî.

Sempre nel primo articolo, il cavalier Betta (e Lodovico Madruzzo) sembra porre la questione come se si trattasse dell'ammontare complessivo della pena: punizioni ed ammende decretate dalla regola si devono sempre dichiarare *aggiuntive* rispetto a quelle previste dagli statuti, e non possono diminuire le competenze dell'ufficio ordinario. Ma se riteniamo che anche la seconda parte della disposizione abbia un senso solamente quantitativo (cioè che vieti alle comunità di intaccare le competenze statutarie fissando pene inferiori), le due proposizioni messe insieme appaiono contraddittorie. È vero che il linguaggio giuridico dell'epoca è spesso ridondante (ad ogni buon fine, e cioè per prevenire tutte le possibili opposizioni), ma l'obiezione non sembra reggere in questo caso. Dichiarare aggiuntive le pene comminate dalla regola dovrebbe essere già sufficiente, a meno di pensare al caso assurdo in cui la comunità inquadrasse bensì come criminale un comportamento, ma non lo punisse, o lo punisse con una sanzione nulla: con ciò avrebbe mantenuto la competenza di definire un delitto senza però gravare i vicini oltre quanto disposto dal potere centrale. E mentre questo esempio rappresenta veramente l'assurdo, non sono invece per nulla rari i casi di ordinamenti in cui l'autorità che li emana (fin dall'antichità classica) prevede e definisce via via tutta la fattispecie definibile e prevedibile, e ciò con il duplice scopo - almeno - di non conceder respiro al reo, da un lato, e dall'altro di non pregiudicare alcuna delle proprie potenziali competenze. È il segno di un'impostazione essenzialmente pragmatica del *crimen*, della sua punibilità e della ripartizione dei proventi dell'anno giudiziario: ma è anche un risvolto del rapporto fra diritto e consuetudine, ed un riflesso di quella spada di Damocle che taluni legislatori vedono in istituti giuridici quali la prescrizione e l'usucapione, e che li

sogette, e per tutta la diocesi di Trento et anco nel foro ecclesiastico nelle cause e casi mere profani, perché li membri secondo il capo si devono governare» (*Statuti*, lib. I, c. 144, p. 70).

⁽³⁰⁾ Si vedano ad esempio i casi di Primiero, Pèrgine, Telvana, Caldonazzo, Fiemme, in *Carte di regola*, vol. I, pp. 31-34, 385-403, 627-39; vol. II, pp. 38-53, 465-524.

⁽³¹⁾ Cfr. *Statuti*, lib. III, c. 23.

spinge ad occupare legiferando tutti gli spazi immaginabili, per evitare che altri se ne appropino ed in attesa della sentenza di un qualche tribunale superiore.

Nell'insieme, non resta allora che pensare ad un aspetto qualitativo, e proprio entro la logica appena descritta dell'occupazione preventiva e totale degli spazi d'intervento. In realtà il cavalier Betta riserverebbe con questo primo articolo a Lodovico Madruzzo e successori *in perpetuum* il diritto di classificare e punire comunque - a prescindere dal dettato di singole carte - i comportamenti criminali già previsti e repressi dagli statuti di Trento. Con ciò, la questione delle competenze delle regole sarebbe del tutto scavalcata, perché in caso di loro silenzio si applicherebbe, tramite l'ufficio ordinario, lo statuto di città. Ma nemmeno questa interpretazione sembra avere senso, perché gli statuti clesiani, completi di libri del civile e del criminale, nel 1586 erano già da tempo estesi - come si è detto - a tutto il principato, e non c'era insomma la necessità di ribadirne un'applicazione parziale. Ed inoltre, al principe vescovo sono riservati, nell'articolo 13 della stessa *Moderatio*, sia l'autorità di «aggiungere e sminuire» che l'istanza definitiva in fatto di approvazione delle carte: e la «superiorità» si dovrebbe quindi sentire in una botte di ferro. Oltretutto, lo statuto cittadino dei sindici, esteso anch'esso all'intero principato, regola da solo una grande quantità di fatti e rapporti, ed i libri del civile e del criminale contengono più d'una disposizione che obbliga gli ufficiali delle comunità anche esterne al distretto a denunciare tutta una serie di crimini particolarmente gravi.

Eppure può darsi che il commissario ed il principe non si contentassero della posizione di preminenza così garantita, e cercassero qualcosa d'altro. Prima di rispondere al quesito, bisognerà certo indagare e decidere sul contenuto giuridico dei privilegi ottenuti nei secoli dalle valli, sull'applicabilità degli statuti clesiani, materia per materia, sulla loro effettiva capacità di «tenere» in giudizio e di condizionare un territorio già altrimenti ordinato: ma appare chiaro fin d'ora che la *Moderatio Betta* non avrebbe avuto e non avrebbe senso se il sistema delle fonti giuridiche insistenti sul territorio tridentino - e sulle valli del Noce in particolare - non avesse presentato agli occhi del sovrano qualche falla sfuggita finora ai nostri occhi.

Questo è il contesto che suggerisce una lettura un po' maliziosa del primo articolo della *Moderatio*. Innanzitutto dell'esordio, apparentemente innocuo, là dove dice: «che a tutti li capitoli che sono inserti nel volume delli statuti criminali ed che si mettono anco nelle carte delle regole, se gli aggiunga:(...)». Qui, se non andiamo errati, commissario e sovrano suggeriscono ed anzi impongono l'idea di una priorità delle fonti

cittadino-vescovili: priorità cronologica e *quindi* giuridica, come se le carte comunali avessero l'obbligo di ripetere dallo statuto criminale di città competenze su materie che la storia e la logica della consuetudine sembrano assegnare da sempre, nei confini locali, alle regole.

Si tenga presente che l'articolo non chiama in causa il libro trentino del civile, che pure regola materie importantissime ai fini della vita economico-fiscale della comunità: come la successione nella titolarità dei «fuochi», e quindi matrimonio e disposizioni testamentarie, costituzione di società miste di vicini e non vicini (non regolamenta invece i casi, interessanti per le regole, di espatrio temporaneo o permanente); come il rapporto fra proprietà immobiliare e diritto/dovere comunale, e quindi le conseguenze della condizione giuridica di padroni «foresti», di loro affittalini o mezzadri o *masadori* o *manenti* e rispettive famiglie; come l'ipotesi che i *possidentes*, vicini *DOC* od acquisiti, giungano per via di accumulazione ad essere gli unici candidati agli uffici comunali, che sono bensì obbligatori «in ruota», ma prevedono garanzie (*sigurtà*), sostituzioni, risarcimenti sempre più onerosi, che solo gli abbienti possono promettere, assicurare e se del caso anticipare: con ciò, la democrazia diretta delle regole risulta esposta non solo alle oscillazioni dell'economia locale, ma anche ai movimenti speculativi provenienti dall'esterno.

E non è coinvolta direttamente neppure la redazione clesiana del libro cittadino dei sindici. Questo libro è interessante soprattutto per quanto riguarda le piccole cause (tra le quali quelle relative ai *termini*) che i sindici risolvono dopo ispezione *ad oculum*, i danni dati a possedimenti e coltivazioni, le contravvenzioni alle prerogative di città, il calmiere di beni e salari, l'annona e le competenze e privative cittadine e vescovili. L'ispirazione di fondo è squisitamente protezionistica, come ai tempi di Alessandro di Masovia; ed anzi la celebre sentenza del 1427 contro gli «esteriori»⁽³²⁾ rimane nel *corpus* promulgato dal Cles come esempio e metro del tentativo masoviano tardo-feudale di impostare l'egemonia di una città sull'intorno. Che cosa potesse comportare ai fini della gestione pratica dei rapporti quotidiani (non certo ai fini ideologici di una teorizzazione *ex post* del dominio principesco vescovile, che attualmente polarizza i progetti di ri-pubblicazione degli statuti dei centri tridentini «urbani») una trasposizione meccanica dello statuto dei sindici trentini nei comuni e ville del principato, fuori dal quadro delineato dal Quetta e dal Cles con i libri del civile e del criminale, è evidente: dove non c'era procedura (e, prima, fattispecie regolamentata), l'antico

⁽³²⁾ Cfr. *Statuti*, pp. 118-132.

statuto trentino dei sindici (fattosi vescovile e masoviano per motivi tutti da verificare) avrebbe potuto suggerire, creare o confermare in ogni comunità locale un'oasi protezionistica, purché l'ammontare di pene ed ammende e la loro distribuzione (e cioè l'idea dell'esercizio della giustizia come prerogativa signorile e come fonte di reddito) non creasse problemi di competenza a chi di fatto signoreggiava la città ed il distretto col consenso di ceti cittadini ed extracittadini ben riconoscibili. Fino alla definizione clesiana in cui la città emerge come *caput* - ed i suoi ordinamenti civili e criminali si propongono come codice di Stato - l'appello delle comunità locali al libro dei sindici trentini sembra una caratteristica arma a doppio taglio: serve infatti da un lato a rafforzare - ove acquisite - le attuali competenze degli ufficiali di regola, e dall'altro ad escludere (con l'appello ai luoghi comuni o «sentenze» che giustificano il necessario aggiornamento delle disposizioni statutarie/consuetudinarie) che le norme vigenti in un luogo ed in un momento della vicenda umana si possano ritenere immutabili, e cioè per sempre utili ad un non meglio precisato «bene comune». Rimane da definire - e non è poco - se il bene comune si possa individuare nelle decisioni d'imperio emananti da un *caput* o se - invece - non possa essere il risultato di una sorta di somma algebrica di tanti indirizzi squisitamente locali.

Ma, a dire il vero, non importa nemmeno il «colore locale» che prescrizioni e divieti possono assumere: alcuni comportamenti sono inquadri, condannati e repressi nelle carte di regola - più e meno recenti - semplicemente perché contraddicono e quindi delegittimano in modo macroscopico la stessa filosofia che fonda le carte, e cioè il diritto morale della comunità (la legittimità politica e materiale, invece, va provata con la presentazione di idonei documenti) all'autogestione del territorio, delle risorse, dell'elezione degli organismi rappresentativi. E - nel territorio tridentino almeno - nessun potere si spinge, prima degli statuti clesiani, fino a definire esplicitamente la soglia al di sotto della quale non hanno efficacia i «contratti» fra i sudditi e fra questi ed il sovrano.

E - tipicamente, e quando non vengono imposte d'autorità - le carte di regola (anche quando vanno sotto altri nomi) si possono dire, in senso giuridico, «contratti» (fra i *vicini* in primo luogo, poi fra la singola *universitas* di *vicini* - ed eredi e successori - ed altre *universitates* di pieve, valle, distretto, contado, giurisdizione), sottoposti infine - con la mediazione di uno statuto gerarchicamente o fattualmente superiore e nel rispetto delle prerogative di una sovranità territoriale determinata - ad una approvazione che conferisce operatività e potere di coazione: questo, almeno, quando l'organizzazione del territorio ha raggiunto un certo livello, perché nei secoli precedenti le stesse carte sono prevalentemen-

te elenchi di danni dati, di responsabilità, di ammende variamente scompartite.

Come contratti, le carte sono rinnovabili, per quanto vi si dichiara sempre che valgono *in perpetuum*: di perpetuo - finché dura - c'è solo la possibilità di rinegoziarle, tra *vicini* e con le autorità sovraordinate. E quindi accade che di singole comunità si hanno più redazioni della carta fondamentale. Di esse alcune sono conservate, altre no; delle conservate alcune sono credibili, ed altre no; di quelle credibili, alcune si riferiscono sempre allo stesso territorio, ed altre seguono invece, come è giusto, più la storia del potere centrale - particolarmente debole in area tridentina, ma pur sempre sovraordinato ed incaricato di dare legittimità alle consuetudini locali - e dei suoi tentativi di articolarsi in distretti: cosicché per ogni «comune» dell'area tridentina ci vorrebbe almeno uno studio come quello che G. Riccadonna ha dedicato alla città ed al territorio di Arco⁽³³⁾; e si noti che l'autore è stato favorito dal fatto che *quel* territorio appare costantemente - cioè dalle prime alle ultime redazioni delle disposizioni statutarie - legato ad una famiglia che possiede od usurpa le prerogative della sovranità: c'è insomma un *centro* che organizza un distretto.

Nell'area arcense, i contratti dei *vicini*, di conseguenza, sono forse meno liberi e meno pretenziosi, ma sanciscono rapporti più sicuri e meglio limitati. Non si può dire lo stesso di altre realtà territoriali, che nella storia delle istituzioni tridentine sono rimaste - per diversi motivi - al margine, fino alla soppressione del principato vescovile ed anche oltre: o perché legate ad una sovranità contrastata (giurisdizioni tirolesi, feudi devoluti e/o pignorati, eredità aggregate al serenissimo dominio veneto, patrimoni di famiglie estinte, giurisdizioni separate come quella del capitolo del duomo di Trento), o perché garantite da antichi privilegi, o semplicemente perché troppo lontane da un qualsiasi centro di potere. A quest'ultimo proposito bisognerà anche ricordare che le riorganizzazioni del territorio tridentino seguite alla soppressione del principato vescovile hanno interpretato ciascuna a suo modo (e sono tutti modi ad oggi non soddisfacenti) la storia delle comunità locali e del loro nesso gerarchico: comuni sono stati «declassati» a frazioni, e poi ricostituiti come tali; comunità più ampie sono state riconosciute o smembrate o ridefinite o cancellate; distretti molto diversi per genesi e legittimità sono stati equiparati.

⁽³³⁾ G. RICCADONNA, *Statuti della città di Arco*, «Collana statutaria arcense», s. l. a. et typ., ma Arco 1990.

Ma, a prescindere da ogni altra considerazione, d'ordine sincronico o diacronico che sia, non sembra possibile passare dalla forma di un editto contro i danni ed i danneggiatori (che di fatto tutela il *dominus* territoriale prima che la comunità, e quindi procede da una visione unilaterale del controllo del territorio) ad un vero ordinamento locale (che responsabilizza ed autorizza le forme del cosiddetto autogoverno) prima che sia limitata la *conditio sine qua non* del contratto. E, a parte il potere dei sovraordinati di intervenire a tutela delle proprie prerogative, il contratto fra «soggetti» di pari grado non può non rispettare le forme tradizionali della libertà dei contraenti.

Con queste precisazioni, possiamo ora procedere nella lettura del primo articolo della *Moderatio Betta* e dell'esemplificazione che contiene: «come quelle de mentite, parole ingiuriose, de non portar arme, evulsion de termini, de possession turbata, di quelli che hano officio in comune e fanno fraude in loro officio, furti, tagliar arbori frutiferi et simili»: e trascuriamo di mettere in conto i contenuti che potrebbe evocare la formula *et simili*.

Materie come «evulsion de termini» e «possession turbata» hanno due valenze: per un verso sono comportamenti illeciti in assoluto, puniti nel libro del criminale; per un altro - e cioè per quanto la consistenza e la certezza del possesso condizionano la floridezza della vicinia e lo *status* di vicino - non possono essere sottratti all'attenzione della comunità locale. Fra le carte di regola note anteriori alla *Moderatio Betta* nessuna si arroga la competenza nella vasta materia della «possession turbata»; l'«evulsion de termini» è prevista e punita nelle carte di Nanno e Pòrtolo (1489), di Dambel (1490: si tratta di accidente, non di dolo), di Tavón (1492) e di Don (1493)⁽³⁴⁾. Può essere un caso, dipendente da un capriccio della tradizione manoscritta, come può essere un indizio. Ed inoltre la competenza di queste comunità è affermata non solo prima della *Moderatio*, ma addirittura prima della promulgazione degli statuti clesiani, il che sorprende non poco.

Per sostenere che la formulazione di queste ed altre carte del secolo XV dipende comunque da un testo statutario di città, si deve necessariamente chiamare in causa non un libro del criminale o del civile, ma gli statuti dei sindici, e precisamente quello che nella redazione masoviana e poi clesiana è il capitolo 1⁽³⁵⁾. E si può dimostrare che alcune comu-

⁽³⁴⁾ Cfr. *Carte di regola*, vol. I, pp. 228, 235, 258, 274.

⁽³⁵⁾ Per il testo degli statuti masoviani si rimanda tuttora a D. REICH, *Il secondo statuto dei sindaci del Comune di Trento*, in «Programma dell'i.r. Ginnasio Superiore di Trento», Trento 1891, pp. 1-36.

nità, anche esterne al distretto cittadino, vi si appellano esplicitamente dalla fine del Quattrocento ed implicitamente almeno dalla metà del secolo, cosicché per quasi cent'anni gli *Statuta sindicorum* appaiono documentati come modello ⁽³⁶⁾.

Ma non è una soluzione: tutt'altro. Innanzitutto, per quanto il fatto sia plausibile, non c'è prova che le prerogative dei sindici trentini siano richiamate nella loro redazione masoviana od in altra forma autorizzata da un principe vescovo; non c'è prova documentaria sicura che Alessandro di Masovia (cui pure sarà riconosciuto prima o poi un grande impegno nella definizione del territorio) volesse estendere lo statuto dei sindici fuori dalle giurisdizioni meglio controllate. E la *Moderatio* richiama gli statuti clesiani: e negli statuti clesiani il capitolo 1 del libro dei sindici (sostanzialmente identico alla precedente formulazione ufficiale) prevede bensì la loro competenza in materia di «termini», ma l'«evulsione de termini» vi è punita nel capitolo 46 del libro del criminale.

Si può pertanto dire che non è certo che il capitolo 1 del libro dei sindici sia collocato, prima della promulgazione degli statuti clesiani, in una precisa gerarchia delle fonti. E così la *Moderatio* può apparire intesa a togliere ogni dubbio sulla natura intrinseca di un comportamento che non è più di competenza della regola - nemmeno attraverso l'ipotizzabile mediazione dello statuto trentino dei sindici - ma rientra direttamente nella sfera criminale e quindi nelle prerogative del sovrano. Il fatto che la *Moderatio* si rivolgesse in particolare a certe aree potrebbe allora essere un indizio preciso: essa non intendeva confermare e sancire una precoce soggezione di quelle regole alla città ed al suo vescovo ma, invece, riportare consuetudini (o, forse, resistenze o deviazioni) locali entro un alveo che nemmeno il Cles era riuscito a stabilire. I rappresentanti di certe comunità si sarebbero pertanto appoggiati all'antico modello dei sindici trentini (anche prima della redazione masoviana) per affermare una competenza fondata non sulla subordinazione ma sull'analogia: ed occorrerà verificare se esistessero consuetudini locali capaci di appoggiare questa loro pretesa fino all'emanazione della *Moderatio Betta*.

⁽³⁶⁾ Si veda ad esempio l'interessantissimo capitolo 21 della carta di regola di Piné (ed. in *Carte di regola*, vol. I, p. 135). Ma forse la carta di Piné meriterebbe uno studio a parte, per la sua stretta dipendenza dal contesto cittadino e per essere stata personalmente rivista dal vescovo Hinderbach, come mostrano le sue postille autografe al manoscritto.

Anche «quelli che hano officio in commune e fanno fraude in loro officio» dovrebbero essere percepiti dalle regole come pericolosi nemici, ed il loro comportamento dovrebbe essere duramente giudicato e represso. Ed invece nelle carte note anteriori al 1586 non c'è traccia di simili disposizioni. Nel libro clesiano dei sindici è punito, al capitolo 55, il furto commesso dal saltaro delle vigne, non la frode commessa da un qualsiasi ufficiale, che invece è repressa nel capitolo 88 del criminale. La frode del saltaro è repressa nel capitolo 63 del libro dei sindici. Nella vicenda del *corpus* cittadino forse ci troviamo anche qui di fronte ad una sorta di «specializzazione», per cui la frode d'un ufficiale viene considerata particolarmente grave e quindi inquadrata anche nel diritto penale: negli *Statuta sindicorum* masoviani, invece, la frode del solo saltaro ricade sotto la competenza esclusiva dei sindici ⁽³⁷⁾. Le carte anteriori al 1586 contengono solo sporadici accenni al controllo dell'operato di sindaci, massari ed altri, che di norma si concretizza nel rendiconto alla fine dell'incarico ed in multe o ammende per episodî di negligenza. In assenza di altre indicazioni non rimane che pensare che le regole si «accontentassero» della fattispecie più macroscopica della frode, quella che si può commettere manipolando entrate ed uscite, ed affidassero i casi più complessi, e forse meno frequenti, al giudizio superiore e ad un maggior potere di deterrenza.

Comportamenti come «mentite, parole ingiuriose, (...) portar arme» interessano alle comunità locali - come può dire chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le carte - solo quando vengono posti in essere entro le periodiche riunioni delle assemblee generali ⁽³⁸⁾. Ed invece la *Moderatio* li colloca entro le fattispecie più generali dell'ingiuria, della violenza, della contravvenzione alla disciplina del porto d'armi, previste dal libro degli statuti criminali. Insulti, violenze, armi in assemblea diventano da questo punto di vista altrettanti casi particolari nel ventaglio di crimini che i sindici delle pievi del dominio temporale, ed anzi tutti i testimonî oculari, sono tenuti a denunciare al magistrato cit-

⁽³⁷⁾ È interessante notare che la figura del saltaro costituisce una specie di tramite fra l'ordinamento della città ed il controllo del distretto. Secondo gli statuti clesiani i saltari di Sopramonte (Baselga, Vigolo, Cådine), di Pissavacca, Ravina e Romagnano, di Sardagna, Mattarello, Novaline, Vigolo Vattaro, Bosentino, Migazzone, di Povo, Cognola, Montagna, di Gardolo e di Meano ed Albiano devono giurare davanti ai sindici di città (cfr. *Statuti*, lib. II, c. 124).

⁽³⁸⁾ Un'eccezione è costituita dalla già citata carta di Piné, che vieta in generale di «slanzare» su tutto il territorio comunale (cfr. *Carte di regola*, vol. I, p. 140).

tadino, al capitano, al podestà: «omicidi, ferite, risse, insolenze, incendi, latrocini, violenze»⁽³⁹⁾. E così le regole, per tutelare l'ordinato svolgimento delle riunioni, sono obbligate a riconoscere in materia la superiorità della città e del suo magistrato; possono, per usare il lessico delle carte, «aggiungere», ma non «sminuire»⁽⁴⁰⁾. Anche a questo proposito resta il sospetto che, per inefficacia degli statuti clesiani o per la sopravvivenza di consuetudini antiche, o per altro motivo a noi ignoto, le comunità locali (nelle valli del Noce ma anche nel resto del principato) ritenessero di poter legiferare in materia ponendosi come fonte primaria di diritto⁽⁴¹⁾. Alla luce del disposto di questo articolo - probabilmente - va letto anche il successivo articolo 13, a proposito del quale si deve decidere - con un occhio alla lettera delle carte e l'altro al quadro giuridico fin qui delineato - se «aggiungere e sminuire» significhi il potere di variare il numero dei capitoli della carta - il che è meno probabile - o piuttosto - il che è assai più probabile - la facoltà di mutare i massimali delle ammende. È però ovvio che, interpretazione a parte, la disciplina della quantità delle pene fonda e ribadisce la gerarchia delle fonti giuridiche.

Quanto al «tagliar arbori frutiferi», la norma lascia piuttosto disorientati: i danni inferti a questo settore del patrimonio ricevono infatti nelle carte un'attenzione costante, molto particolareggiata, orientata secondo diversi punti di vista, che tengono conto anche di innovazioni e specializzazioni colturali (come avviene nei territorî e nelle epoche in cui si avvia la coltivazione del gelso); tutte le regole - come è ovvio - sono da sempre custodi molto gelose: ma non è facile interpretare l'atteggiamento dei legislatori.

A questo proposito non soccorrono gli statuti masoviani, poiché l'economia che vi è ritratta privilegia il mercato cittadino (ed il risparmio/profitto che ne viene ai cittadini) rispetto alla realtà produttiva locale: Trento è prima di tutto una «piazza» sulla quale produttori ed intermediatori locali, distrettuali e *foresti* sono costretti ad esitare a certi patti il bestiame vivo e macellato, il pescato, la selvaggina, i prodotti

⁽³⁹⁾ Cfr. *Statuti*, lib. III, cc. 29, 63.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. le disposizioni statutarie in materia in *Statuti*, lib. II, c. 52; lib. III, cc. 6, 96, 98, 106-07, 114.

⁽⁴¹⁾ Le regole introdurranno ben presto alcune eccezioni. Quasi tutte ammettono che il saltaro possa intervenire alle adunanze con la sua roncola; la carta di Brésimo del 1603 vieta di portar armi in regola «excepto gladio longitudinis unius semissis» (*Carte di regola*, vol. II, p. 381).

dell'orto, dell'economia di cortile, del caseificio, i cereali da foraggio e da macina; poi è il luogo della (semi)lavorazione e dell'organizzazione dello spaccio (macellazione, molitura, fabbricazione di materiali per l'edilizia, produzione di sego, candele, pellami, preparazioni farmaceutiche); poi è il luogo di tecnologie specifiche e protette (costruzione di botti, produzione di recipienti in rame) a vantaggio della città e del distretto; poi è l'unico luogo in cui i distrettuali venditori possono accedere all'economia monetaria ma, in quanto *bubulci*, sono anche accolti da diffidenza e severi divieti; infine è anche il luogo dei calmieri di prezzi e salari. Solo dagli ultimi capitoli - che hanno tutta l'aria di essere i più antichi - emerge un'immagine di città più verosimile, e più vicina a quella forma e consistenza che le assegnano gli estimi della prima metà del Cinquecento: una città di autoconsumo, di case con l'orto, di tante *cesure* ed altrettanti piccoli furti: di pergole, e di saltari che ne rubano l'uva. Nei capitoli più o meno nuovi, le colture arboree sono le grandi assenti: il legname - proprio quello che serve all'artigianato protetto - viene da fuori, e si raccoglie allo scalo fluviale a settentrione della città. Negli statuti clesiani, mentre il ruolo di Trento come piazza, mercato e cinta daziaria si specializza, i danni a vigne, alberi, biade e simili sono puniti nel capitolo 45 del criminale; ma, rispetto al capitolo 2 della redazione masoviana, i danni dati da bestiame pascolante rientrano nelle competenze dei sindici anche quando toccano, oltre le vigne e gli orti, gli alberi fruttiferi, equiparati però a salici e *stropari*. Per il resto, il rapporto con gli alberi in quanto legname è se possibile peggiorato: il capitolo 102 del libro dei sindici elenca pene ed ammende legate al trasporto fluviale ed ai danni recati dalle zattere di tronchi alle strutture del ponte di San Lorenzo.

Le fonti statutarie cittadine sono insomma poca cosa, poiché male tutelano un patrimonio che ritengono poco interessante: e non c'è quindi da meravigliarsi se le carte di regola appaiono più attente alla frutticoltura. Ma qui vengono in taglio altre considerazioni, di carattere economico e tecnologico. Dai capitoli più antichi fino alla codificazione clesiana la produzione agricola - non, ribadiamo, l'orticoltura entro e fuori le mura, che consente ai cittadini di integrare a basso costo la dieta - appare sempre più legata alle possibilità di conservazione/trasformazione dei prodotti della terra, cioè alla possibilità di conservarne od aumentarne nel tempo il valore, come accade delle granaglie da macinare, dei latticini da stagionare o dell'uva da vinificare. Le derrate «fresche», che oggi sembrano così importanti ed hanno un'*audience* vasta ed agguerrita, non interessano agli statuti trentini fino a quando sono prodotte e consumate - senza l'intermediazione del mercato, che pur ci do-

veva essere - *in loco*: frutta e verdura dei «distrettuali», degli «esteriori» (e non è il caso di pensare a distanze maggiori), se portate in città sono per i produttori *surplus* e rischio, ed *optionals* per i consumatori, fino a quando - al limite del deperimento - possono essere smerciate a prezzi irrisori: e questo varrà in Piazza delle Erbe fino alla prima Guerra Mondiale ed oltre. Questi prodotti appartengono congiunturalmente e strutturalmente - fino all'avvento dell'industria conserviera e della dietologia antipinguedine - all'area dell'autoconsumo: l'esportazione e la vendita in città non sono mai disciplinate né previste, e nemmeno una loro eventuale commercializzazione entro il territorio di produzione. Sono derrate deperibili, e non c'è alcun presupposto per regolarne con profitto la cessione entro tempi così brevi: al massimo si pensa a reprimerne il danneggiamento od il furto nella stagione della maturazione.

A questo fine probabile che le regole accettassero di buon grado che la tutela degli alberi da frutto fosse infine subordinata agli statuti criminali cittadini, per quanto generici: anche perché i danni inferti agli alberi - fruttiferi o meno - costituiscono nel principato trentino almeno dal secolo XV una piaga in costante espansione.

Prima di procedere occorre però assumere esplicitamente un'ulteriore ipotesi, in parte già annunciata: e cioè la sostanziale (giuridica) irrilevanza della distinzione, oggi importante, tra «fruttifero» e «non fruttifero», entro le condizioni economiche e tecnologiche d'un tempo. E non si tratta nemmeno di «frutto» in senso botanico, bensì di generico prodotto valorizzabile: i gelsi - nella loro età caratteristica - sono protetti non contro i monelli che fanno razzia di more ma contro gli abusivi che ne pelano le foglie per i *cavaleri*; e nella stessa logica è tutelata la *foiarola*. Esaurita la stagione dei «frutti», ogni albero od arbusto torna ad essere innanzitutto legname, per gli usi più diversi. Come il salice di Ermanno Olmi, passato il tempo delle *strobe* - che negli statuti clesiani gli danno il nome funzional-volgare di *stropàr* - riprende l'identità di «albero degli zoccoli», così tutte le essenze arboree del territorio tridentino sono esposte fuori stagione al rischio di essere trasformate in materia da gettare nel focolare di casa, nelle carbonaie e calcare, nel pigro artigianato invernale, nell'edilizia episodica o permanente, nell'arredamento, nella costruzione di ripari e *strupaglie*; e non si spiegherebbe altrimenti neanche la tradizione del mobile e del soprammobile che ha trovato e mantenuto posto e pregio per aver impiegato essenze tipicamente «fruttifere» come il pero, il ciliegio, il castagno, il noce, e da esse ha tratto componenti fondamentali di macchine da casa, come torni e telaî, e di un ampio ventaglio di utensili: l'artigianato tridentino

non è solo il cirmolo delle statuine, l'abete del giropanca e della taver-netta, il *bagolàr* dei manici di frusta.

È vero però che nelle carte prevale l'attenzione per le conifere: la formula più diffusa è *pini, pezzi et avezzi*. E per realizzare questa percezione del patrimonio boschivo le singole regole non attesero certo il tempo dell'esportazione, della fluitazione organizzata, lungo l'Adige ed i suoi affluenti, verso mercati che conoscevano solo in forma di mito, come l'arsenale di Venezia, od attraverso mercati che incassavano sistematicamente una rendita di posizione più o meno legittima lungo l'asta dell'Adige ⁽⁴²⁾. Riprove (se necessarie) si hanno nella precoce costituzione dei *gazi* o boschi regolati e protetti, esclusi per determinati periodi da qualsiasi forma di sfruttamento, nella minuta regolamentazione dell'uso delle *parti* annualmente sorteggiate fra i vicini, nei ricorrenti divieti di *fratare, lizonizare et buschare* senza l'assenso dell'intera comunità, nel divieto di esportare e di vendere a forestieri, ed infine nella sopravvivenza degli usi civici: sfaccettature di una coscienza collettiva e protoecologica legata immediatamente alla proprietà.

Ma non era proprietà privata di singoli e, secondo il vecchio adagio «*roba del comùn, roba de nissùn*», non si vede perché questo legno pubblico e non fruttifero dovesse essere rispettato più dell'altro. Ed in effetti, accanto alle tante e reiterate disposizioni regolari, non bastarono né gli statuti criminali clesiani né la *Moderatio Betta* a frenare il malcostume del taglio indiscriminato, endemico in un'economia che per tanta parte ne dipendeva e periodicamente aggravato da congiunture di sovrappopolazione e di impoverimento. Nel corso della seconda metà del secolo XVII i decreti principesco vescovili di approvazione e conferma delle carte cominciarono ad inserire una caratteristica clausola, di questo tenore: «*Si quis una die actuque continuato plures arbores prohibitas incideret, una tantum librarum quinque poena communitati et reliquatus eidem fisco tribuatur*». Le multe per alberi tagliati erano insomma così numerose da suscitare il geloso appetito del fisco vescovile. Questo si dovrebbe concludere stando alla lettera della disposizione. Un bell'imbarazzo per le comunità locali che, con l'introduzione di questa clausola, potevano farsi risarcire solo in parte dei danni inferti al patrimonio boschivo.

La tendenza a ridurre gli introiti derivanti alle comunità dall'eserci-

⁽⁴²⁾ Cfr. S. PATITUCCI UGGERI, *Vie d'acqua dal Trentino all'alto Adriatico agli inizi del Trecento*, in *Congresso «La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo*, vol. II, pp. 105-26.

zio della giustizia spicciola è evidente soprattutto negli articoli 4, 7 e 10 della *Moderatio*, ma non si lascia facilmente interpretare. I calcoli sul valore approssimato della moneta e sul rapporto fra le diverse ammende previste da una stessa carta e da gruppi di carte omogenei per territorio ed età indicano che le cinque lire previste come massimale dall'articolo 4 sono al tempo stesso una somma non disprezzabile nell'economia rurale, ancora poco coinvolta nell'economia monetaria, ed una multa piuttosto consistente, applicata alle contravvenzioni più gravi, e quindi un deterrente di discreta efficacia. Ma, allo stato attuale della documentazione, non è possibile essere categorici, in quanto anche le carte più vicine alla *Moderatio* presentano oscillazioni ed eccezioni. Alcune comunità si avvalgono dell'arbitrio previsto dall'articolo 7, che eleva il massimale a 10 lire: altre ⁽⁴³⁾ aggirano da subito l'ostacolo, destinando multe anche assai superiori non alla comunità ma alla «fabbrica» della chiesa, o ripartendole fra diversi soggetti in modo che la comunità venga ad incassare solo le cinque lire consentite. C'è però da dire che queste sanzioni eccezionali sono irrogate di solito per comportamenti molto gravi, come il rifiuto ingiustificato di assumere incarichi comunali: le cinque lire si collocano quindi in una fascia piuttosto alta.

A titolo indicativo si aggiunga - nei limiti in cui un confronto può essere lecito - che nel libro clesiano del civile cinque lire è il valore massimo delle cause che il podestà di Trento può «terminare sommariamente» ⁽⁴⁴⁾; e forse il confronto ed il conseguente richiamo alla procedura civile sono giustificati più di quanto sembri, alla luce dell'articolo 10 della *Moderatio* che esclude dall'appellazione le cause «da lire cinque in zoso». Questa cifra si potrebbe insomma leggere come un accettabile compromesso, cioè come la soglia al di sotto della quale il sovrano non ricava alcun interesse evidente dalla gestione diretta e solenne della giustizia, ed al di sopra della quale le comunità locali pagano l'eventuale maggior potere di coazione e di deterrenza delle loro carte con il rischio delle spese processuali e con un esborso di denaro dal privato verso il sovrano ⁽⁴⁵⁾: una soglia fondata su di un'analogia con gli statuti di cit-

⁽⁴³⁾ Cfr. i cc. 5 e 9 della carta (1586) della pieve di Sanzeno, ed in *Carte di regola*, vol. II, pp. 136, 137.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. *Statuti*, lib. I, c. 3.

⁽⁴⁵⁾ Sarebbe opportuna, a questo proposito, una ricerca sistematica sul tasso di litigiosità delle comunità rurali tridentine, anche al fine di valutare la veridicità dei tanti preamboli alle carte di regola in cui si proclama che le spese processuali rappresentano una delle cause principali dell'impoverimento dei singoli e delle regole.

tà. Anche da questo punto di vista, pertanto, la *Moderatio Betta* si potrebbe interpretare come applicazione restrittiva degli statuti clesiani e, attraverso il già noto intreccio fra qualità del comportamento e quantità dell'ammenda (e «valore» della causa civile), farebbe pensare ad un passato caratterizzato non tanto e non solo da multe più salate ma anche e soprattutto da un più ampio spazio di manovra e di intervento delle comunità.

E forse è probabile che la rete originaria delle comunità (e delle antiche pievi) confinanti fosse inteso dai valligiani come un sistema chiuso, difficilmente permeabile alla supremazia del sovrano. Come molti altri progetti di organizzazione del territorio, non ebbe probabilmente mai una realizzazione completa (ad esempio nelle forme di una vera comunità di valle), nemmeno nei momenti di anarchia e di eclisse del potere centrale: sia per una congenita e storica tendenza al particolarismo, sia perché la debolezza del potere centrale si mantenne anche qui inversamente proporzionale all'efficacia del «terzo polo».

Ma gli articoli 3 e 5 della *Moderatio* stanno ad indicare che non poche regole tendevano a «sequestrare» la giustizia quotidiana, evitando ogni forma di appellazione. L'istanza ultima ed anzi unica era costituita dai rappresentanti della comunità e - dove erano riusciti a sovrapporsi, con l'appoggio od il calcolato assenso del principe vescovo - da feudatarî in veste di regolani maggiori. In assenza di regolani maggiori (che è probabilmente la condizione più antica), queste comunità semplicemente vietavano che le cause uscissero dalla regola, oppure prevedevano l'appello ad altre comunità. Una traccia importante si può vedere nel capitolo 16 della carta di Dambel del 1490: «si aliquis aliqua causa vel aliquo iure voluerit aggravare vel appellare de aliqua sententia, possit et valeat aggravare ⁽⁴⁶⁾ et appellare ad regulam plebis Livii et postea ad regulam plebis Tassuli secundum antiquam consuetudinem, et ibi debeat habere finem; et si aliquis aliquo gravamine vel causa recurreret ad officium domini vicarii vallis Annanie sine licentia regulanorum et comunis Ambuli, talis vel tales puniantur et cadant in pena librarum quinque denariorum de Marano pro quolibet et qualibet vice; et si regulani negligentes fuerint pro accipienda predicta pena, tunc et ipsi regulani cadant ad predictam penam» ⁽⁴⁷⁾.

La tendenza delle regole - fondata sull'antica consuetudine - a far da sé e ad escludere le occasioni di interventi esterni e superiori non

⁽⁴⁶⁾ *pro* aggravare.

⁽⁴⁷⁾ Ed. in *Carte di regola*, vol. I, p. 234.

s'era evidentemente fermata con l'emanazione degli statuti clesiani, ed anzi aveva forse rafforzato procedure e gerarchie particolari, divenute col tempo concorrenti rispetto all'organizzazione del principato richiamata negli articoli 3, 5, 10, 11, 13 della *Moderatio*.

L'articolo 6 può essere preso come misura della differenza fra la *mens* o *ratio* giuridica che ispirò gli statuti clesiani e quella che produsse il capitolato del 1586: ed anche come sintomo dell'ostinata autodifesa delle comunità.

Prima del 1586, il segreto sulle deliberazioni assunte in regola è prescritto da non molte delle carte note. Il senso della disposizione sembra a prima vista contraddire l'idea consolidata delle assemblee comunali come luogo di democrazia diretta e trasparente, a favore di un'immagine più sospettosa, gelosa, al limite con la piccola cospirazione. Per correggere l'impressione è necessario ricordare il ruolo che già allora doveva rivestire il moderno «segreto d'ufficio», nonché le molte disposizioni che garantivano, nelle stesse carte, l'anonimato delle denunce e la segretezza sulle operazioni di voto e di scrutinio. Bisogna anche riflettere sulle forme storiche dell'azione e della documentazione tipiche delle assemblee comunali, e sui rapporti tra forme della decisione, forme della documentazione, estensione delle competenze, ruolo della consuetudine.

Il segreto sulle deliberazioni e sugli atti preparatorî poteva ben essere totale, e le informazioni non giungevano certo ufficialmente alla superiorità; a livello pubblico esistevano solo le documentazioni formali, e le azioni ivi descritte (*quod non est in actis non est in mundo*): comprese le liti che - quindi - risultavano pericolose non solo per le spese connesse ma per la loro valenza di «cavallo di Troia», giacché dal momento della *litis contestatio* tutte le pretese e le argomentazioni delle parti (compresi i segreti e le consuetudini) erano costrette a diventare palesi ed ufficiali. Per le carte di regola vigeva la prassi della pubblicazione ad alta voce, e della registrazione dei consensi e dei dissensi: in area giudicaria è diffusa la prassi di una triplice pubblicazione, opportunamente intervallata per dar spazio alle eccezioni, in una sorta di *audientia contradictarum*.

Il materiale che abbiamo a disposizione non è molto, e per la massima parte non è stato debitamente analizzato dal punto di vista giuridico-formale. Per questo - oltre che per altre ragioni - possiamo perpetuare o veder perpetuata la convinzione che le assemblee non producessero molti documenti, e che si limitassero al rinnovo delle carte di regola, a confinazioni e divisioni del territorio, a convenzioni e liti. La forma delle carte - come si presentano all'approvazione superiore - è di solito quella del documento notarile, e tali sono spesso anche gli scritti che

certificano le azioni intraprese dalle comunità. In questa forma, i documenti hanno avuto maggiori *chances* di conservazione; ma la scelta formale indica anche la scelta di un compromesso tra la volontà di raggiungere uno scopo e la necessità di sottoporsi alle procedure ed alle autorità che garantiscono *de iure* lo scopo raggiunto. Chissà quanti altri obiettivi le regole hanno raggiunto tacitamente, nel consenso, nell'appello alla consuetudine, in buona fede più o meno perfetta: e di questi non rimane che qualche indizio indiretto ⁽⁴⁸⁾. L'articolo 13 della *Moderatio*, apparentemente innocente e teso soltanto a favorire una lettura indicizzata e veloce delle carte di regola, forse intendeva servire ad una sorta di «controllo incrociato». Non sono poche le carte in cui l'indice non corrisponde esattamente al contenuto dei capitoli; e non sono rare le carte in cui il capitolo che si deve presumere originale appare modificato non solo da correzioni, cancellature ed integrazioni parziali, ma da vere e proprie aggiunte (introdotte dal consueto *Item*, e simili), che, pur concernendo altra materia, non costituiscono capitolo a sé, non spostano la numerazione e non compaiono nell'eventuale indice: tra i nuovi indirizzi di ricerca si dovrebbe quindi contemplare una vasta e seria indagine paleografica, filologica e diplomatica sui testi disponibili, al fine di individuare - se ve ne sono - le tracce di interpolazioni e di piccole o grandi truffe.

Il più potente strumento di controllo sulle comunità previsto dagli statuti clesiani è il capitolo 1 del libro del criminale: «Primieramente statuimo ed ordiniamo che tutti e cadauno degli ufficiali, consiglieri, proveditori e procuratori e gli altri cittadini di Trento, e tutti li sindici, anziani, consoli ed altri ufficiali delle pievi, ville, castelli e borghi della diocesi Trentina, ed altri della giurisdizione del vescovato di Trento siano tenuti e debbano giurare corporalmente sopra li santi Vangeli di voler giovare e mantenere monsignor vescovo di Trento in tutte le sue ragioni, dritti, giurisdizioni, onori e consigli, e seguitare il suo capitano e le sue insegne e stendardi con le persone, cavalli ed armi qualunque volta sarà di bisogno, ed ossequiare, ubbidire e soddisfare a' suoi comandi di

⁽⁴⁸⁾ Non è facile stabilire quando le singole comunità passarono all'ordinata compilazione e tenuta di libri e registri. Vi sono anche casi - presumibilmente dovuti a motivi economici - in cui la documentazione conservata *in loco* presenta una «contaminazione» fra testi statuari e registri delle deliberazioni. Per la filologia delle carte sarebbe importante avviare un'indagine sistematica sulle iniziative che portarono a «raccolte» di questi documenti: sia sulle iniziative che portarono alla costituzione di unità archivistiche come il *Regulanarium* di castel Braghér che su altre iniziative di cui si trova traccia (ad esempio intorno agli anni 1741-1743) solo nelle copie delle carte conservate.

qualunque sorte, e con pura divozione e con tutto il potere e soggezione dovuta portar le veci di esso monsignor vescovo che le verranno commesse, senza dolo o frode, e fedelmente esercitare li loro officii, e sempre dare un giusto e vero consiglio ad esso signor vescovo et al suo capitano; e se gli penetrasse a notizia qualche cosa che potesse inferire qualche danno, perdita o detrimento alla persona del prefato signor vescovo o vero alla sua città, alli suoi borghi, castelli, ville e luoghi, più presto che potrà, per sé o per qualche suo special commesso lo rivelerà e notificherà sinceramente ad esso monsignor vescovo. E se gli sarà confidato ed ingiunto qualche segreto dal prelibato monsignor vescovo o dal suo capitano o da qualche altro suo ufficiale e nuncio, non lo paleserà a qualsisia persona, e sempre si dimostrerà e costituirà inimica contro li suoi nemici»⁽⁴⁹⁾. E questa è certamente la prescrizione di cui pretende il rispetto l'articolo 6 della *Moderatio*: si noti che il capitolo 1 del criminale, così evocato, viene ad aggravare la situazione di chi fa frode in ufficio, che nell'articolo 1 sembrava meno pesante.

Ci sono esempi, non molti in verità, di carte - tarde - che pongono come primo obiettivo la difesa degli interessi sovrani⁽⁵⁰⁾, ma nel complesso la reazione delle comunità al testo statutario ed al capitolato sembra poco entusiastica. L'insieme di queste due disposizioni costituiva una delle più pesanti limitazioni all'autogoverno che voleva esprimersi nelle cariche elettive. Se così stavano davvero le cose, non c'è da stupirsi che gli aspiranti alle cariche comunali - presi fra l'incudine degli interessi di regola ed il martello dei controlli gerarchici - si diradassero già nel corso del secolo XVII, e che le carte introducessero una trafila sempre più onerosa per le sostituzioni: né, infine, che gli interessi dei ceti locali emergenti - capaci di risponder del proprio, se del caso, e comunque appoggiati a clientele e reti - andassero ad auspicare ed incarnare una gestione locale oligarchica, alla quale si opponevano fianco a fianco - e non è facile distinguere - semplici nostalgici del passato, fautori sinceri della democrazia diretta, rappresentanti dei ceti locali impoveriti dalla speculazione, mentre la sostenevano tutti coloro che vedevano nella separazione fra assemblea ed esecutivo un mezzo più sbrigativo di amministrare.

L'articolo 6 della *Moderatio* sta a dimostrare che le comunità non

⁽⁴⁹⁾ *Statuti*, lib. III, c. 1, p. 133.

⁽⁵⁰⁾ Delle carte anteriori al 1586 la più esplicita in questa materia sembra essere quella di Tione del 1578 (cfr. *Carte di regola*, vol. I, p. 674).

erano state sollecitate ad obbedire al libro clesiano del criminale, e che la prescrizione del segreto (qualunque sia l'occasione cronologica e giuridica della sua nascita) costituiva un pericolo soggettivo per la superiorità ed un limite oggettivo che legislazione e giurisprudenza non avevano ancora rimosso.

Nel suo apparente buonsenso, l'articolo riconosce pari dignità agli interessi delle regole ed a quelli del sovrano, con una formula che richiama la subdola giustificazione dell'articolo 5: «accìò non sia fatto pregiudicio alle ragioni della regola né confonduti li officii»; ma il richiamo al giuramento di fedeltà sottolinea l'assoluta preminenza degli interessi e della legge del *dominus*. È ovvia la deduzione che in caso di contravvenzione sarebbero seguite non solo la nullità degli atti, ma anche le sanzioni previste dagli statuti per l'infedeltà, la frode e la mancata denuncia. Ma non deve sfuggire un importante corollario, che il testo - se non è nostra malizia - suggerisce con una certa abilità. Il segreto non viene abolito, ma limitato ai casi leciti. Ne consegue che illecito è tutto ciò che può in qualche modo ledere le prerogative e gli interessi sovrani: ed è facile supporre che il sovrano pensasse ad un'interpretazione estensiva; lecito è invece ciò che compete alla regola ed all'amministrazione: ed è altrettanto facile supporre qui un'interpretazione restrittiva. Leciti alle regole, insomma, e con molte cautele, è l'amministrazione sulle cui procedure poco importa mantenere il segreto.

Già gli articoli 2 e 3 limitano chiaramente l'«autogoverno» delle comunità all'aspetto amministrativo, come indica l'equipollenza ivi stabilita fra «regolani semplici» e «massari». Un contenuto qualitativamente diverso ha la figura del «regolano maggiore», ruolo non certo elettivo ed anzi delegato dal sovrano. Al regolano maggiore sono riconosciute, nella gerarchia che qui si abbozza, alcune competenze legate alla giurisdizione che, pur pericolose per il sovrano in quanto «centrifughe», risultano di fatto meno pericolose dell'autogoverno delle comunità, anche perché la possibilità di appello mette in moto la gerarchia degli ufficiali veri e proprî, la pubblicità, l'ordine delle competenze.

Le competenze amministrative hanno ulteriori limiti (oltre il massimale sulle pene), che sembrano risalire a tempi più remoti. La prima è contenuta nell'articolo 11, che riguarda pesi e misure del pane e dei generi alimentari (si escludono, come premesso, frutta e verdura fresche, che non rientrano nemmeno negli statuti di città). Questa annona ridotta nella varietà era già soggetta, per il tramite del libro dei sindici nella redazione clesiana, sia al controllo degli strumenti di peso e di misura che alle *limitationes*, cioè al calmere, che erano affidati in valle al sottocapitano: ma il capitolato deve ribadire, con la nota formula della

deroga e dell'aggiunta, che pesi, misure e prezzi non sono competenza locale. Libero ognuno, nella logica dell'autoconsumo, di alimentarsi come riesce (anche raccogliendo lumache nei modi consentiti), ma non appena sorge qualcosa che assomiglia al mercato, l'autorità interviene.

Ma se è vero che il controllo dei mercati locali è esemplato sulle disposizioni vigenti in città, bisogna ricordare che tali disposizioni non risalgono tutte all'epoca del Cles o del Masovia, ma sono - probabilmente - parte dello statuto dei sindaci trentini fin da quando il mercato di città era sotto il controllo vescovile. Nelle carte di regola non si trova mai che le competenze primarie di qualche comunità si estendessero a queste materie; ma sarebbe necessario includere anche questo specifico argomento in un'indagine sistematica. La traccia da seguire, forse, potrebbe essere quella dei tanti provvedimenti che regolamentano il calendario di feste, fiere e mercati e la gestione di molini, forni e pese: ancora più interessanti sembrano i provvedimenti che istituiscono *fonteghi, taverne pubbliche, banche del pane* e simili strutture, che rappresentano probabilmente la soluzione di lunghi conflitti di competenza e la formalizzazione di un antico modo di produrre e di distribuire; anche la dislocazione delle malghe (e le forme di partecipazione al lavoro, alle spese ed agli utili) potrebbe portarci più vicini all'origine di tante comunità che usurparono l'indiviso ed al tempo in cui alcuni diritti si separarono - forse - da un cumulo di regalie. Di queste - che dovettero essere assai estese - rimane nella *Moderatio* solo un problematico ricordo nell'articolo 8, e forse non si tratta di antiche regalie ma di prerogative sovrane «moderne»: e resta comunque oscuro il motivo per cui il capitolato ne menziona soltanto una, e nemmeno troppo vistosa.

QUALCHE CAUTELA PER CONCLUDERE: LE VALENZE «DOCUMENTALI» DELLE CARTE DI REGOLA

I problemi emersi nel tentativo di enucleare filoni di ricerca e di interpretare la *Moderatio Betta* (ed altri che sicuramente sono sfuggiti) suggeriscono di riservare alle carte un'attenzione che finora non hanno avuto, di evitare forme di approccio pregiudicate, di provare a «smontarle» negli elementi di diversa provenienza che verosimilmente le compongono.

Quanti si sono interessati finora delle carte tridentine hanno espresso diversi atteggiamenti, tutti segnati da visioni parziali. I testi sono stati presi a spunto per ricostruzioni ispirate al patriottismo, sia nella versione nazionale che nella versione ridotta del campanilismo: spesso si è an-

che esagerata l'ampiezza dell'autogoverno delle comunità locali, fino a contraddire nella pratica la consistenza storica di un «territorio tridentino». Taluni storici del diritto e delle istituzioni hanno espresso fino a non molto tempo fa una sorta di condiscendenza o di paternalismo, come se le carte di regola fossero una brutta copia dei più «nobili» statuti di città, una *diminutio*, un tentativo di imitazione operato da gente rozza e senza criterio: si trova del paternalismo anche in tante recensioni a singoli studî, e come l'insinuazione che le carte sono bensì documenti di vita sociale ma non veri e proprî e dignitosi documenti storici. Altri studiosi, anche recentemente, hanno estrapolato e privilegiato l'interesse per i momenti di vita economica locale - senza badare all'esistenza ed alle pretese dei centri «urbani» - oppure per la struttura ideologica cristiano-rurale che sostiene tutta la vita delle comunità locali.

Ed invece la grande messe delle carte di regola dovrebbe rappresentare per gli storici del territorio tridentino la base documentaria principale. Soprattutto perché - ed in una situazione documentaria non favorevole - è da decenni evidente che una impostazione storiografica «centralistica» è errata: un'impostazione secondo la quale il territorio dovrebbe essere organizzato da una capitale, che però non esiste di fatto né di diritto almeno fino all'epoca del cardinal Cles e degli statuti elaborati da Antonio Quetta.

Ma se si può ritener assodato che Trento vive per un certo tempo come città senza contado e senza territorio, restano almeno due problemi da risolvere. Da un lato occorre ridefinire la città come potenziale fonte di diritto, e cioè risalire all'indietro ben oltre la lettura degli statuti clesiani, udalriciani, masoviani, e domandarsi quando la «città» si è posta la questione del rapporto organico con un territorio circostante; e la questione non è astratta, poiché impone di distinguere una Trento dei cittadini (e quali?) ed una Trento del vescovo, almeno, ed anche una Trento del conte tirolese e dell'imperatore, e del Belenzani e delle consorterie nobiliari, e del capitolo del duomo, di volta in volta, e talora insieme. Dall'altro bisogna porre un quesito «genealogico», intrecciato con il precedente e già accennato: se cioè non sia il caso di ritenere primario e fondamentale per la vita amministrativa e politica della città (e del distretto o pretura, e dell'intorno) quell'insieme di norme che va sotto il nome di *Libro secondo de' sindici*: se cioè l'origine dello statuto cittadino trentino promosso e confermato dal Cles in poi non sia anch'essa da ravvisare - come avviene nei documenti più antichi delle comunità rurali - in un elenco di disposizioni contro i danneggiatori della proprietà privata e pubblica, i contadini «foresti» in primo luogo.

Le carte di regola in quanto carte contro i danni non si discostano

dal vecchio libro secondo di città: alcune sono meno articolate, però ve ne sono anche di assai prolisse. E il problema non è quantitativo: sarebbe invece necessario definire i tempi, le modalità, il senso anche geografico dell'estensione dei capitoli di città alle regole rurali, e stabilire se si tratti di volta in volta di una normalizzazione promossa dall'alto, di effettiva subordinazione, di preferenza accordata ad un testo bello e fatto, più dettagliato, più autorevole nella gerarchia delle fonti, più forte in giudizio.

E, sempre da un punto di vista genealogico, bisogna chiedersi se le carte di regola non esprimano l'idea primaria e non ancora superata di «politica». Per questo non fanno sorridere le citazioni di filosofi, storici e moralisti poste in tanti preamboli; in essi si parla di politica, non di amministrazione: o, se si vuole, di una politica che è essenzialmente e primariamente buona amministrazione. Non è un'idea monca o riduttiva, ma un'idea globale della convivenza e delle risorse, con norme, divieti ed esclusioni che oggi possono avere un sapore «leghista» ma in effetti sono da intendere come il dettaglio della vita pratica quotidiana: nel quadro di un diritto civile e penale che promana da altre autorità, superiori, che fanno la politica «grande» però sono lontane sia nello spazio che nel modo di intendere la vita.

Fa riflettere anche il fatto che quando alcune regole si autosospendono non serve parlare di preminenza della città sul territorio: il fenomeno è in ritardo rispetto ad altri territorî se ci si riferisce al rapporto fra città e contado, e se si intende l'emersione di una capitale di tipo moderno è in anticipo. Ma l'autolimitazione si produce in nome dell'efficienza amministrativa, ed ha le forme di una separazione fra amministrazione e politica, dove «amministrazione» significa gestire in fretta le risorse e «politica» sono i tempi lunghi e la rissosità delle assemblee generali.

Resta da vedere se quel che facevano *prima* le regole, fin dalla loro nascita, fosse politica od amministrazione; oggi è normale ritenere che la città (ed in essa il vescovo, il signore, il conte, il capitolo, il magistrato consolare) fa politica, mentre i magistrati comunali periferici fanno solo amministrazione: ma non è una prospettiva storiografica accettabile, perché utilizza concetti moderni per una realtà antica; ed a prescindere dalla realtà di fatto ci si deve chiedere se le regole si *sentissero* di far politica od amministrazione: solo dopo queste precisazioni si potrà tornar a parlare con cognizione di causa di «autogoverno delle comunità».

È importante anche controllare l'estensione delle materie in cui la regola appare competente. Un caso tipico è offerto dalla definizione delle

prerogative che fanno di un residente un vicino che ha voce in assemblea: «tener fuoco e luogo» nel territorio del comune, cioè risiedere stabilmente in un immobile ed essere censito ai fini fiscali e della «ruota» degli incarichi comunali. Questa materia ha due versanti: l'uno di stretta competenza locale, per quel che riguarda la ripartizione degli oneri e dei vantaggi di competenza comunale (cioè gli uffici e le *fazioni* da un lato e dall'altro le facilitazioni nel godimento di pascoli e boschi), l'altro più precisamente «politico» o, se si vuole, «civile», cioè la definizione dei modi in cui il singolo *fuoco* si costituisce, si divide, passa ai successori.

La grande maggioranza delle carte di regola tridentine ignora fin entro il secolo XVII questo secondo aspetto del problema, ma un nutrito gruppo di documenti, relativo a territorî abbastanza vicini alle realtà urbane, inserisce nei capitoli di regola norme sulla successione, sul diritto degli eredi, sulle conseguenze legali del matrimonio: e questa non può più definirsi amministrazione.

Ma anche la semplice separazione fra il momento assembleare ed il momento decisionale delegato a pochi (una prefigurazione del consiglio comunale o della giunta?) pone il problema della distinzione tra politico ed amministrativo: c'è da chiedersi se quel che intesero fare certe regole dal 1771 in poi fosse snellire l'amministrazione locale, inserirsi nella politica globale del territorio o che altro ancora. Forse è esagerato ipotizzare una coscienza del possibile uso politico delle risorse naturali ed umane, fuori dalla gestione ordinaria e protezionistica dei boschi e dei pascoli; eppure non è più amministrazione - quando spunta - l'idea che il legname sia di fatto inserito in una rete commerciale ed industriale, con tanto di dazi, sovrapprezzi, privative ed altro: e così si può dire di altre risorse, come quelle dell'attività mineraria, o di specializzazioni come la viticoltura, che sono condizionate dall'economia dell'intero territorio tridentino e dalla salute del suo governo centrale. A volte le regole sono spinte da interessi esterni e superiori, che vengono da un centro urbano, da una signoria, da un ceto (speculativo) emergente: ma la risposta, provocata, è essenzialmente politica, perché si traduce sempre nella ridefinizione delle norme che regolamentano la partecipazione agli utili ed agli oneri della comunità.

Anche le materie tipiche dei sindaci di città pongono lo stesso problema. Non è facile stabilire se il traffico ed i danni alle strade, lo stillicidio e la condotta delle acque, la costruzione e l'occupazione del suolo, il controllo dell'annona e del mercato, l'igiene, la polizia urbana, lo svolgimento delle feste, il calmiere su prezzi e salari, la regolamentazione della vendita del pesce, del traffico e transito dei bovini da carne, della

fabbricazione e commercializzazione dei materiali per l'edilizia siano politica od amministrazione.

Altra e più importante valenza «politica» mostrano le carte di regola nella percezione e nell'organizzazione del territorio. Sempre dal punto di vista genealogico, le carte di regola sono i primi documenti in cui si trova traccia di un'opera concreta di terminazione-confinazione. È vero che l'operazione appare condotta in termini che sono prima di tutto difensivi (distinguere il *commune* dal *divisum*, il territorio di una comunità da quello di un'altra, le aree aperte allo sfruttamento da quelle vietate e *ingazate*); ma è altrettanto vero che la percezione complessiva del territorio tridentino si ottiene passo per passo dalle liti promosse dai singoli comuni, cioè dalla somma delle loro periferie, piuttosto che dai documenti ufficiali, voluti dal potere centrale o da altri nodi del dominio: urbarî, elenchi di affitti, registri di rendite ed altro obbediscono ad una logica diametralmente opposta. Secondo questi vecchî strumenti di controllo, il territorio non ha un «intorno», ma piuttosto tanti «nodi» dai quali si può spremere una determinata quantità di risorse in natura, in denaro, in tempo di lavoro, in uomini armati. Il potere centrale (ed i poteri delegati od usurpati) usano ed impongono una ripartizione del territorio in *fuochi*, cioè in unità di contribuzione, e, gelosi di questo diritto di sfruttamento e di quest'unico strumento di controllo, non lo abbandonano neanche quando risulta evidente che la realtà del territorio e del popolamento è di molto mutata: appare al tempo stesso patetico e brutale il modo in cui i Castelbarco e soprattutto i Trapp, scavando negli archivi di castel Beseno, cercarono di ripristinare le loro rendite e pretesero regalie di caccia e pesca pur ammettendo che non c'era più selvaggina.

Ed intanto chissà quante realtà «comunali» s'erano create allontanandosi dai centri del prelevamento, spingendosi più in là: non per ossequio ad un piano di dissodamento - come quello che si attribuisce al vescovo Vanga - ma per rispondere con la furbizia di Bertoldo all'assioma feudistico: «*nulle terre sans seigneur*». Il fatto è che il *seigneur* non conosceva l'estensione della *terre*, ed intanto - tenendo in non cale le pretese di dominio - gli antenati tridentini andarono spesso e volentieri a *fratare, lignonizare et buscare* porzioni di territorio sulle quali nessuno sapeva più vantare diritti. E fu forse solo per questa via che il titolare delle regalie di caccia e pesca seppe infine dove cominciavano boschi e torrenti. Allo stesso modo, al termine di lunghi e dettagliati processi, il signore seppe ed ammise che il territorio s'era spopolato e ripopolato, che l'idea del *fuoco* come unità di rendita non era più attuale né redditizia; ma furono probabilmente le regole, con la loro litigiosità, ad

imporla, e quindi a favorire una nuova forma di conoscenza e controllo del territorio.

Fuori dalle considerazioni storico-istituzionali, resta poi il problema fisico e giuridico legato alla natura dei documenti ed alla loro credibilità «referenziale». Non poche di queste carte descrivono non i fatti, ma l'intenzione di inquadrarli secondo un progetto di controllo della società e delle risorse. Così si notano, ad esempio, vistose sproporzioni fra l'entità materiale dei danni, l'ammontare delle ammende e la complessità della procedura per il risarcimento, oppure fra i vantaggi assicurati dalla comunità al «vicino» e l'*iter* volutamente defaticante cui il «forestiero» si deve sottoporre; sembrano lontane dal buon senso: come le difese che i sovrani fanno di regalie che non danno provento ma sono, appunto, forme del dominio; come sono forme del dominio - per altri versi - le forme dei documenti, cioè le sottoscrizioni autografe, i sigilli, i timbri, il rispetto del formulario, la registrazione delle spese per la copia autenticata, l'uso della carta o della pergamena. Altrettante forme sono anche le molte finzioni (in senso tecnico-giuridico), descritte con tanta serietà: che i vicini ci fossero tutti, e fossero stati avvisati come si doveva e da chi doveva, e che tutti sapessero quel che volevano dire Sallustio o Plutarco o Cicerone o Senofonte o la Bibbia, i cui passi stanno scritti - assieme a grandi affermazioni di principio sulla bontà dell'uomo, sulla solidarietà, sul diritto divino ed umano e sul *bonum publicum* - nei preamboli di carte che poi vietano gesti bassamente vandalici ed autolesionisti come dire parolacce, ammucchiare letame sotto le finestre della casa comunale, raccogliere lumache con o senza guscio, far strepito in bettola durante le funzioni religiose, girare tra le case di legno con il fuoco in mano, andar di notte a spostar termini, vuotar pitali dalla finestra, rubar sul peso delle merci, spaccare i tubi dell'acquedotto. E si è quasi sempre finto che alla rinnovazione delle carte si giungesse solo quando l'unico manoscritto era andato perduto (per incendio, invasione d'armati, usura dei fogli), o quando la saggezza dei giovani riusciva a smascherare la poca lungimiranza dei vecchi (il che - in una società che si vuole tradizionalista - equivale ad un'eresia); ed anche che il notaio facesse «diligente collazione e perlezione» delle sue carte, che i diritti acquisiti fossero intoccabili, e che i vicini intendessero salva e riverita la «superiorità» mentre ognuno pensava alla gàbola che avrebbe escogitato a casa sua per raggiarla.

Non bisogna poi dimenticare che nelle fonti di natura giuridica la forma non si limita a sovrapporsi al contenuto, ma tende a sostituirvisi. Se in una carta si trova scritto qualcosa come: «L'onoranda comunità di x, legittimamente riunita a questo scopo, invocato l'ausilio divino,

con l'assenso del signor y e la testimonianza della pubblica persona z, statuisce, ordina e comanda che nessuno, terriero o forestiero - intendendo per forestieri quelli che non hanno foco e loco nella comunità medesima, come dicono i filosofi ed i giuristi - possa presumere o temerariamente osare, sotto pena di *tot* soldi, da versare a quest'ufficio, quella chiesa, quel magistrato, far patuzzo ne' boschi» oppure «castrare vitelli» o «raccogliere boazze» o «far più di cento stroppe», è evidente che l'interesse del legislatore va non tanto al sottobosco, alle deiezioni animali od agli attributi del bovino, quanto piuttosto alla gerarchia dei poteri che, intorno a queste materie come intorno a qualsiasi altra, si struttura in una rete di rapporti alla quale nessuno (men che meno il vitello) vuole rinunciare. Non è insomma importante quel che nelle carte si dice, ma piuttosto il modo in cui vien detto, e più ancora la ragione per cui lo si può dire: e questo vale per la comunità d'allora ma - soprattutto - per il ricercatore di oggi che non può ammirare la saggezza degli antenati fino a farsene depistare.

Indirizzo dell'autore:

dr. prof. Mariano Welber - Via Palermo 19/1 - I-38100 Trento
